



**2022/0094(COD)**

3.5.2023

## **PARERE**

della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011 (COM(2022)0144 – C9-0129/2022 – 2022/0094(COD))

Relatore per parere: Pascal Arimont

PA\_Legam

## EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### **Emendamento 1** **Proposta di regolamento** **Considerando 3**

#### *Testo della Commissione*

(3) L'esperienza acquisita nell'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011, la valutazione effettuata dalla Commissione nel 2019 e la relazione sull'Organizzazione europea per la valutazione tecnica hanno evidenziato le prestazioni insufficienti del quadro sotto vari aspetti, anche per quanto riguarda l'elaborazione di norme e la vigilanza del mercato. Inoltre i riscontri ricevuti nel corso della valutazione hanno evidenziato la necessità di ridurre le sovrapposizioni, le contraddizioni e i requisiti ripetitivi, anche in relazione ad altre normative dell'Unione, al fine di fornire maggiore chiarezza giuridica e limitare gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici. Di conseguenza è necessario stabilire obblighi giuridici più specifici e dettagliati per gli operatori economici, nonché nuove disposizioni, anche per quanto riguarda le specifiche tecniche e la vigilanza del mercato, ***in modo da aumentare la certezza del diritto ed evitare interpretazioni divergenti.***

### **Emendamento 2** **Proposta di regolamento** **Considerando 3 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

(3) L'esperienza acquisita nell'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011, la valutazione effettuata dalla Commissione nel 2019 e la relazione sull'Organizzazione europea per la valutazione tecnica hanno evidenziato le prestazioni insufficienti del quadro sotto vari aspetti, anche per quanto riguarda l'elaborazione di norme e la vigilanza del mercato. Inoltre i riscontri ricevuti nel corso della valutazione hanno evidenziato la necessità di ridurre le sovrapposizioni, le contraddizioni e i requisiti ripetitivi, anche in relazione ad altre normative dell'Unione, al fine di fornire maggiore chiarezza giuridica e limitare gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici. Di conseguenza è necessario stabilire obblighi giuridici più specifici e dettagliati per gli operatori economici, nonché nuove disposizioni, anche per quanto riguarda le specifiche tecniche e la vigilanza del mercato.

***(3 bis) È opportuno stabilire una serie di norme chiare per il processo di normazione ai sensi del presente regolamento, al fine di garantire chiarezza giuridica e l'armonizzazione***

*delle norme. Tale processo dovrebbe includere ruoli e responsabilità per tutti i portatori di interessi, nonché tutte le fasi dallo sviluppo di una richiesta di normazione alla sua citazione nella Gazzetta ufficiale.*

**Emendamento 3**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 4**

*Testo della Commissione*

(4) È necessario istituire flussi di informazioni ben funzionanti, **anche** per via elettronica, al fine di garantire la disponibilità di informazioni coerenti e trasparenti sulle prestazioni dei prodotti da costruzione lungo la catena di approvvigionamento. Ciò dovrebbe aumentare la trasparenza e migliorare l'efficienza in termini di trasferimento delle informazioni. Garantire l'accesso digitale a informazioni complete sui prodotti da costruzione contribuirebbe alla digitalizzazione del settore delle costruzioni nel suo complesso, rendendo il quadro adeguato all'era digitale. L'accesso a informazioni affidabili e durature significherebbe inoltre che gli operatori economici e gli altri attori non contribuirebbero reciprocamente alla rispettiva non conformità.

*Emendamento*

(4) È necessario istituire flussi di informazioni ben funzionanti, **principalmente** per via elettronica **e in un formato leggibile da un dispositivo automatico.**, al fine di garantire la disponibilità di informazioni coerenti e trasparenti sulle prestazioni dei prodotti da costruzione, **comprese quelle relative alla sostenibilità ambientale durante il loro intero ciclo di vita**, lungo la catena di approvvigionamento. Ciò dovrebbe aumentare la trasparenza e migliorare l'efficienza in termini di trasferimento delle informazioni. Garantire l'accesso digitale a informazioni complete sui prodotti da costruzione contribuirebbe alla digitalizzazione del settore delle costruzioni nel suo complesso, rendendo il quadro adeguato all'era digitale. L'accesso a informazioni affidabili e durature significherebbe inoltre che gli operatori economici e gli altri attori non contribuirebbero reciprocamente alla rispettiva non conformità.

**Emendamento 4**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(6 bis) I cambiamenti climatici rappresentano una sfida che supera i confini e richiede un'azione immediata e ambiziosa. La transizione verso un'economia climaticamente neutra entro**

*il 2050 costituisce una grande opportunità ma anche una sfida per l'Unione, i suoi Stati membri, i cittadini e le imprese di ogni settore. A tal fine, la politica di coesione è uno strumento fondamentale per conseguire una transizione equa verso un'economia climaticamente neutra che non lasci indietro nessuno.*

**Emendamento 5**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 7**

*Testo della Commissione*

(7) Il perseguimento degli obiettivi ambientali, compresa la lotta ai cambiamenti climatici, rende necessario stabilire nuovi obblighi ambientali e **gettare le basi per lo sviluppo e l'applicazione di** un metodo di valutazione per il calcolo della sostenibilità ambientale dei prodotti da costruzione. Per lo stesso motivo è necessario ampliare la gamma degli operatori economici regolamentati, dal momento che i distributori, i fornitori e i fabbricanti hanno tutti un ruolo da svolgere nel calcolo della sostenibilità ambientale nel settore delle costruzioni. Tale gamma di operatori dovrebbe pertanto essere ampliata in due direzioni, a valle dei distributori per includere gli operatori economici che preparano il riutilizzo e la rifabbricazione dei prodotti da costruzione e a monte del fabbricante per includere i fornitori di prodotti intermedi e/o di materie prime. Inoltre determinati operatori che entrano in gioco nel contesto dello smantellamento di prodotti usati o di altre parti delle opere di costruzione o della loro rifabbricazione e del loro riutilizzo devono contribuire a una seconda vita sicura dei prodotti da costruzione.

*Emendamento*

(7) Il perseguimento degli obiettivi ambientali **fissati nel Green Deal europeo nonché il rispetto degli obiettivi aggiornati stabiliti dal pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %" e dal piano REPowerEU**, compresa la lotta ai cambiamenti climatici, **e la transizione verso un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio, sostenibile dal punto di vista ambientale, priva di sostanze tossiche e pienamente circolare all'interno dei limiti del pianeta entro il 2050**, rende necessario stabilire nuovi obblighi ambientali e **sviluppare e applicare** un metodo di valutazione per il calcolo della sostenibilità ambientale dei prodotti da costruzione. **Al fine di ottenere valutazioni armonizzate e accurate, la Commissione dovrebbe basarsi sugli sforzi costanti volti a sviluppare e migliorare strumenti di valutazione basati su dati scientifici, come il metodo aggiornato relativo all'impronta ambientale dei prodotti di cui alla raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione.** Per lo stesso motivo è necessario ampliare la gamma degli operatori economici regolamentati, dal momento che i distributori, i fornitori e i fabbricanti hanno tutti un ruolo da svolgere nel calcolo della sostenibilità ambientale nel settore delle costruzioni. Tale gamma di operatori dovrebbe pertanto essere ampliata in due direzioni, a valle dei distributori per includere gli operatori

economici che preparano il riutilizzo e la rifabbricazione dei prodotti da costruzione e a monte del fabbricante per includere i fornitori di prodotti intermedi e/o di materie prime. Inoltre determinati operatori che entrano in gioco nel contesto dello smantellamento di prodotti usati o di altre parti delle opere di costruzione o della loro rifabbricazione e del loro riutilizzo devono contribuire a una seconda vita sicura dei prodotti da costruzione.

**Emendamento 6**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 8**

*Testo della Commissione*

(8) Per garantire la sicurezza e la funzionalità dei prodotti da costruzione e, di riflesso, delle opere di costruzione, è necessario evitare che gli elementi non destinati dai loro fabbricanti a essere prodotti da costruzione siano invece immessi sul mercato come prodotti da costruzione. Gli importatori, i distributori e gli altri operatori economici a valle dovrebbero pertanto garantire che tali pseudo-prodotti da costruzione non siano venduti come prodotti da costruzione. Inoltre determinati prestatori di servizi, come i fornitori di servizi di logistica o i fornitori di servizi di stampa 3D, non dovrebbero contribuire alla non conformità di altri operatori economici. Di conseguenza è necessario rendere le disposizioni pertinenti applicabili anche a tali servizi e ai loro fornitori.

*Emendamento*

(8) Per garantire la sicurezza e la funzionalità dei prodotti da costruzione e, di riflesso, delle opere di costruzione, è necessario evitare che gli elementi non destinati dai loro fabbricanti a essere prodotti da costruzione siano invece immessi sul mercato come prodotti da costruzione. Gli importatori, i distributori e gli altri operatori economici a valle dovrebbero pertanto garantire che tali pseudo-prodotti da costruzione non siano venduti come prodotti da costruzione. Inoltre determinati prestatori di servizi, come i fornitori di servizi di logistica o i fornitori di servizi di stampa 3D, non dovrebbero contribuire alla non conformità di altri operatori economici. Di conseguenza è necessario rendere le disposizioni pertinenti applicabili anche a tali servizi e ai loro fornitori. ***A tal fine, la Commissione dovrebbe definire orientamenti per i sistemi di verifica e di controllo.***

**Emendamento 7**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 10**

*Testo della Commissione*

(10) ***Al fine di garantire la sicurezza e la protezione dell'ambiente e di colmare una lacuna normativa che altrimenti esisterebbe, è necessario chiarire che i prodotti da costruzione fabbricati presso il sito di costruzione per essere incorporati immediatamente nelle opere di costruzione sono soggetti alle stesse norme previste per gli altri prodotti da costruzione.*** Tuttavia le microimprese fabbricano e installano spesso prodotti in loco. Assoggettare tali microimprese in ogni circostanza alle stesse norme delle altre imprese inciderebbe in modo sproporzionato su tali microimprese. Di conseguenza è necessario consentire agli Stati membri di esentare le microimprese dall'obbligo di redigere una dichiarazione di prestazione in situazioni specifiche, nelle quali non siano lesi gli interessi di altri Stati membri.

**Emendamento 8**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 12**

*Testo della Commissione*

(12) ***La creazione di un mercato dell'Unione per piccole case prefabbricate unifamiliari può ridurre il prezzo degli alloggi e avere effetti sociali ed economici positivi. L'equità nei confronti dei consumatori rimane una priorità, in particolare, ma non solo, per garantire l'accessibilità economica degli alloggi nel contesto della transizione verde, in linea con la proposta di raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica<sup>40</sup>, in particolare le raccomandazioni di cui al punto 7, lettere da a) a c). Di conseguenza è necessario definire norme armonizzate per tali piccole case. Tuttavia le piccole case sono anche opere di costruzione, che rientrano***

*Emendamento*

(10) Tuttavia le microimprese fabbricano e installano spesso prodotti in loco. Assoggettare tali microimprese in ogni circostanza alle stesse norme delle altre imprese inciderebbe in modo sproporzionato su tali microimprese. Di conseguenza è necessario consentire agli Stati membri di esentare le microimprese dall'obbligo di redigere una dichiarazione di prestazione in situazioni specifiche, nelle quali non siano lesi gli interessi di altri Stati membri.

*Emendamento*

***soppresso***

*nella competenza degli Stati membri. Poiché potrebbe non essere possibile integrare cumulativamente tutti i requisiti nazionali per le piccole case prefabbricate unifamiliari nelle future specifiche tecniche armonizzate, gli Stati membri dovrebbero avere il diritto di rinunciare all'applicazione delle norme che si applicano a tali case prefabbricate unifamiliari.*

---

<sup>40</sup> *Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (COM(2021) 801 final, 2021/0421(NLE)).*

**Emendamento 9**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 14**

*Testo della Commissione*

(14) I prodotti da costruzione che sono già stati valutati e vengono riutilizzati non dovrebbero essere soggetti alle norme che si applicano ai nuovi prodotti da costruzione. Tuttavia i prodotti da costruzione usati che non sono mai stati immessi sul mercato dell'Unione dovrebbero essere soggetti alle medesime norme dei nuovi prodotti da costruzione, dato che tali prodotti non sono mai stati valutati.

*Emendamento*

(14) I prodotti da costruzione che sono già stati valutati e vengono riutilizzati non dovrebbero essere soggetti alle norme che si applicano ai nuovi prodotti da costruzione. Tuttavia i prodotti da costruzione usati che non sono mai stati immessi sul mercato dell'Unione dovrebbero essere **rigorosamente** soggetti alle medesime norme dei nuovi prodotti da costruzione, dato che tali prodotti non sono mai stati valutati.

**Emendamento 10**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 15**

*Testo della Commissione*

(15) Al fine di garantire che la sicurezza e la funzionalità dei prodotti da costruzione siano salvaguardate, le norme applicabili ai nuovi prodotti da costruzione dovrebbero applicarsi anche ai prodotti da costruzione

*Emendamento*

(15) Al fine di garantire che la sicurezza e la funzionalità dei prodotti da costruzione siano salvaguardate, le norme applicabili ai nuovi prodotti da costruzione dovrebbero applicarsi anche ai prodotti da costruzione

usati in caso di modifica dell'uso previsto, **fatta eccezione per fini di decorazione**, per prodotti da costruzione usati aventi un uso previsto iniziale poco chiaro, per prodotti da costruzione usati che sono stati sottoposti a un importante processo di trasformazione e per prodotti da costruzione usati per i quali un operatore economico dichiara caratteristiche aggiuntive o il soddisfacimento di requisiti dei prodotti.

usati, **fatta eccezione per fini di decorazione**, in caso di modifica dell'uso previsto per prodotti da costruzione usati aventi un uso previsto iniziale poco chiaro, per prodotti da costruzione usati che sono stati sottoposti a un importante processo di trasformazione e per prodotti da costruzione usati per i quali un operatore economico dichiara caratteristiche aggiuntive o il soddisfacimento di requisiti dei prodotti.

**Emendamento 11**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 17**

*Testo della Commissione*

(17) I prodotti da costruzione immessi sul mercato nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea sono spesso importati da paesi vicini e non sono pertanto soggetti ai requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione. Assoggettare tali prodotti da costruzione a detti requisiti sarebbe sproporzionatamente costoso. Allo stesso tempo, i prodotti da costruzione fabbricati nelle regioni ultraperiferiche raramente circolano in altri Stati membri. Di conseguenza gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di esentare da tali requisiti i prodotti da costruzione immessi sul mercato **o installati direttamente** nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea.

*Emendamento*

(17) I prodotti da costruzione immessi sul mercato nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea sono spesso importati da paesi vicini e non sono pertanto soggetti ai requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione. Assoggettare tali prodotti da costruzione a detti requisiti sarebbe sproporzionatamente costoso. Allo stesso tempo, i prodotti da costruzione fabbricati nelle regioni ultraperiferiche raramente circolano in altri Stati membri. Di conseguenza gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di esentare da tali requisiti i prodotti da costruzione immessi sul mercato nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea.

**Emendamento 12**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 18**

*Testo della Commissione*

(18) Al fine di conseguire la massima coerenza normativa, il presente regolamento dovrebbe basarsi, per quanto possibile, sul quadro giuridico orizzontale, in questo caso in particolare sul regolamento (UE) n. 1025/2012 del

*Emendamento*

(18) Al fine di conseguire la massima coerenza normativa, il presente regolamento dovrebbe basarsi, per quanto possibile, sul quadro giuridico orizzontale, in questo caso in particolare sul regolamento (UE) n. 1025/2012 del

Parlamento europeo e del Consiglio. Ciò è in linea con la recente tendenza della legislazione in materia di prodotti di **sviluppare una** soluzione di riserva nel caso in cui le organizzazioni europee di normazione non forniscano norme armonizzate che possano essere citate nella Gazzetta ufficiale. Non essendo stato possibile citare nella Gazzetta ufficiale norme armonizzate per i prodotti da costruzione dalla fine del 2019 ed essendone stata citata soltanto una dozzina dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 305/2011, i nuovi poteri di riserva conferiti alla Commissione dovrebbero essere ancora più ampi, consentendo di ottimizzare la produzione complessiva di specifiche tecniche in modo da recuperare il ritardo nell'adeguamento al progresso tecnico.

Parlamento europeo e del Consiglio **e sul regolamento (UE) ... [regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili]**. Ciò è in linea con la recente tendenza della legislazione in materia di prodotti di **garantire che tutti i prodotti immessi sul mercato dell'Unione diventino via via più sostenibili e soddisfino i criteri dell'economia circolare, in linea con il Green Deal europeo, quale** soluzione di riserva nel caso in cui le organizzazioni europee di normazione non forniscano norme armonizzate che possano essere citate nella Gazzetta ufficiale. Non essendo stato possibile citare nella Gazzetta ufficiale norme armonizzate per i prodotti da costruzione dalla fine del 2019 ed essendone stata citata soltanto una dozzina dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 305/2011, i nuovi poteri di riserva conferiti alla Commissione dovrebbero essere ancora più ampi, consentendo di **definire le caratteristiche essenziali vincolanti in materia di sostenibilità e** ottimizzare la produzione complessiva di specifiche tecniche in modo da recuperare il ritardo nell'adeguamento al progresso tecnico. **La Commissione si basa, tra l'altro, sugli obiettivi di sostenibilità ambientale di cui al regolamento (UE)... [regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili] e assicura la coerenza con gli stessi.**

Emendamento 13  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 19**

*Testo della Commissione*

(19) Qualora le norme armonizzate stabiliscano le norme per la valutazione delle prestazioni in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti per i codici di costruzione degli Stati membri, le norme armonizzate dovrebbero essere rese obbligatorie ai fini dell'applicazione del presente regolamento, poiché soltanto tali norme conseguono l'obiettivo di consentire

*Emendamento*

(19) Qualora le norme armonizzate stabiliscano le norme per la valutazione delle prestazioni in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti per i codici di costruzione degli Stati membri, le norme armonizzate dovrebbero essere rese obbligatorie ai fini dell'applicazione del presente regolamento, poiché soltanto tali norme conseguono l'obiettivo di consentire

la libera circolazione dei prodotti, garantendo nel contempo la capacità degli Stati membri di richiedere caratteristiche di sicurezza e ambientali, comprese quelle legate al clima, per i prodotti in considerazione della loro specifica situazione nazionale. Se perseguiti congiuntamente, questi due obiettivi richiedono che i prodotti siano valutati applicando un unico metodo di valutazione, e pertanto il metodo deve essere obbligatorio. Si possono tuttavia utilizzare norme volontarie per rendere ancora più concreti i requisiti dei prodotti, specificati per la pertinente famiglia o categoria di prodotti mediante atti delegati, seguendo il percorso di cui alla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. In linea con quest'ultima decisione, tali norme dovrebbero essere in grado di fornire una presunzione di conformità ai requisiti da esse contemplati.

la libera circolazione dei prodotti, garantendo nel contempo la capacità degli Stati membri di richiedere caratteristiche di sicurezza e ambientali, comprese quelle legate al clima, per i prodotti in considerazione della loro specifica situazione nazionale, **delle differenze di clima, geologia e geografia e altre condizioni prevalenti negli Stati membri.** Se perseguiti congiuntamente, questi due obiettivi richiedono che i prodotti siano valutati applicando un unico metodo di valutazione, e pertanto il metodo deve essere obbligatorio. Si possono tuttavia utilizzare norme volontarie per rendere ancora più concreti i requisiti dei prodotti, specificati per la pertinente famiglia o categoria di prodotti mediante atti delegati, seguendo il percorso di cui alla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. In linea con quest'ultima decisione, tali norme dovrebbero essere in grado di fornire una presunzione di conformità ai requisiti da esse contemplati.

**Emendamento 14**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 21**

*Testo della Commissione*

(21) ***La fabbricazione e la distribuzione di prodotti da costruzione diventano sempre più complesse, una circostanza questa che determina l'emergere di nuovi operatori specializzati, come i fornitori di servizi di logistica.*** Per motivi di chiarezza, alcuni obblighi generici, anche in materia di cooperazione con le autorità, dovrebbero essere applicabili a tutti i soggetti coinvolti nella catena di approvvigionamento, nella fabbricazione, nella distribuzione, nell'etichettatura con marchio proprio, nel reimballaggio o nel commercio secondario, nell'installazione, nella disinstallazione per il riutilizzo o la rifabbricazione e nella rifabbricazione stessa. ***Inoltre*** i fornitori dovrebbero essere tenuti a cooperare con le

*Emendamento*

(21) Per motivi di chiarezza, alcuni obblighi generici, anche in materia di cooperazione con le autorità, dovrebbero essere applicabili a tutti i soggetti coinvolti nella catena di approvvigionamento, nella fabbricazione, nella distribuzione, nell'etichettatura con marchio proprio, nel reimballaggio o nel commercio secondario, nell'installazione, nella disinstallazione per il riutilizzo o la rifabbricazione e nella rifabbricazione stessa. ***Ove necessario***, i fornitori dovrebbero essere tenuti a cooperare con le autorità di vigilanza del mercato ai fini della valutazione della sostenibilità ambientale. Per tali motivi, come pure per evitare la ripetizione degli obblighi, il termine "operatore economico"

autorità di vigilanza del mercato ai fini della valutazione della sostenibilità ambientale. Per tali motivi, come pure per evitare la ripetizione degli obblighi, il termine "operatore economico" dovrebbe essere definito in modo ampio, **includendo tutti tali soggetti, affinché gli obblighi generici di base possano essere stabiliti in un unico processo per ciascuno di essi.**

dovrebbe essere definito in modo ampio. **Tuttavia, l'estensione di tale definizione non dovrebbe essere interpretata come un obbligo per gli operatori economici che si occupano semplicemente dell'installazione di prodotti di apporre il marchio CE ai prodotti che trattano nell'ambito della loro professione. Tale obbligo dovrebbe incombere esclusivamente ai fabbricanti o a qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca per loro conto.**

### **Emendamento 15** **Proposta di regolamento** **Considerando 24**

#### *Testo della Commissione*

(24) Al tempo stesso, al fine di trovare un equilibrio tra l'attenuazione della frammentazione del mercato e ***i legittimi interessi*** degli Stati membri a regolamentare le opere di costruzione, è necessario prevedere un meccanismo per integrare meglio le esigenze degli Stati membri nello sviluppo di specifiche tecniche armonizzate. ***Per lo stesso*** motivo è opportuno istituire un meccanismo che consenta agli Stati membri di stabilire, sulla base di motivi imperativi di salute, sicurezza o protezione dell'ambiente, requisiti supplementari per i prodotti da costruzione.

#### *Emendamento*

(24) Al tempo stesso, al fine di trovare un equilibrio tra l'attenuazione della frammentazione del mercato e ***la competenza*** degli Stati membri a regolamentare le opere di costruzione, è necessario prevedere un meccanismo per integrare meglio le esigenze degli Stati membri nello sviluppo di specifiche tecniche armonizzate. ***Gli Stati membri sono responsabili dei requisiti in materia di sicurezza, ambiente ed energia applicabili all'edilizia e alle opere di ingegneria civile. Per questo motivo e onde consentire loro di reagire a circostanze specifiche uniche del loro territorio,*** è opportuno istituire un meccanismo che consenta agli Stati membri di stabilire, sulla base di motivi imperativi di salute, sicurezza o protezione dell'ambiente, requisiti supplementari per i prodotti da costruzione. ***Tale meccanismo deve essere descritto chiaramente e i criteri per il suo utilizzo devono essere chiaramente definiti.***

### **Emendamento 16** **Proposta di regolamento**

## Considerando 26

### *Testo della Commissione*

(26) Al fine di **migliorare la chiarezza giuridica e ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori economici, è necessario** evitare che i prodotti da costruzione siano soggetti a molteplici valutazioni riguardanti lo stesso aspetto della salute, della sicurezza o della protezione dell'ambiente, compreso il clima, nell'ambito di normative dell'Unione diverse. **Ciò è stato confermato dalla piattaforma REFIT, nella quale si raccomanda alla Commissione di affrontare in via prioritaria i problemi rappresentati dalla sovrapposizione e dalla ripetitività dei requisiti.** La Commissione dovrebbe pertanto essere in grado di stabilire le condizioni alle quali l'adempimento degli obblighi previsti da altre disposizioni del diritto dell'Unione soddisfa anche determinati obblighi del presente regolamento, nei casi in cui **altrimenti lo stesso aspetto della salute, della sicurezza o della protezione dell'ambiente, compreso il clima, verrebbe valutato** parallelamente a norma del presente regolamento e di altre disposizioni del diritto dell'Unione.

## Emendamento 17

### **Proposta di regolamento**

## Considerando 27

### *Testo della Commissione*

(27) Inoltre al fine di evitare pratiche divergenti tra Stati membri e operatori economici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per stabilire se determinati prodotti da costruzione rientrano nella definizione di prodotto da costruzione.

### *Emendamento*

(26) Al fine di evitare che i prodotti da costruzione siano soggetti a molteplici valutazioni riguardanti lo stesso aspetto della salute, della sicurezza o della protezione dell'ambiente, compreso il clima, nell'ambito di normative dell'Unione diverse. La Commissione dovrebbe pertanto essere in grado di stabilire le condizioni alle quali l'adempimento degli obblighi previsti da altre disposizioni del diritto dell'Unione soddisfa anche determinati obblighi del presente regolamento, nei casi in cui **gli stessi aspetti di cui sopra verrebbero valutati** parallelamente a norma del presente regolamento e di altre disposizioni del diritto dell'Unione.

### *Emendamento*

(27) Inoltre al fine di evitare pratiche divergenti tra Stati membri e operatori economici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti **delegati** conformemente all'articolo 290 TFUE per stabilire se determinati prodotti da costruzione rientrano nella definizione di prodotto da costruzione.

**Emendamento 18**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 28**

*Testo della Commissione*

(28) *In particolare* nel caso dei prodotti connessi all'energia inclusi nei piani di lavoro sulla progettazione ecocompatibile che sono anche prodotti da costruzione e per i prodotti intermedi, ad eccezione del cemento, la priorità per la definizione dei requisiti di sostenibilità sarà data al [regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili]. Ciò dovrebbe valere ad esempio per gli apparecchi di riscaldamento, le caldaie, le pompe di calore, le apparecchiature da riscaldamento per acqua e ambienti, i ventilatori, i sistemi di raffreddamento e di ventilazione e i prodotti fotovoltaici, esclusi i pannelli fotovoltaici integrati negli edifici. Il presente regolamento può ancora intervenire in modo complementare laddove necessario, principalmente in relazione ad aspetti di sicurezza, tenendo conto anche di altre normative dell'Unione in materia di prodotti quali gli apparecchi a gas, la bassa tensione e i macchinari. Per altri prodotti, al fine di evitare oneri inutili per gli operatori economici, in futuro potrebbe emergere la necessità di determinare le condizioni alle quali l'adempimento degli obblighi previsti da altre disposizioni del diritto dell'Unione soddisfa anche determinati obblighi fissati dal presente regolamento. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per stabilire tali condizioni.

**Emendamento 19**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 30**

*Testo della Commissione*

(30) Il maggiore utilizzo di prodotti

*Emendamento*

(28) Nel caso dei prodotti connessi all'energia inclusi nei piani di lavoro sulla progettazione ecocompatibile che sono anche prodotti da costruzione e per i prodotti intermedi, ad eccezione del cemento, la priorità per la definizione dei requisiti di sostenibilità sarà data al [regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili]. Ciò dovrebbe valere ad esempio per gli apparecchi di riscaldamento, le caldaie, le pompe di calore, le apparecchiature da riscaldamento per acqua e ambienti, i ventilatori, i sistemi di raffreddamento e di ventilazione e i prodotti fotovoltaici, esclusi i pannelli fotovoltaici integrati negli edifici. Il presente regolamento può ancora intervenire in modo complementare laddove necessario, principalmente in relazione ad aspetti di sicurezza, tenendo conto anche di altre normative dell'Unione in materia di prodotti quali gli apparecchi a gas, la bassa tensione e i macchinari. Per altri prodotti, al fine di evitare oneri inutili per gli operatori economici, in futuro potrebbe emergere la necessità di determinare le condizioni alle quali l'adempimento degli obblighi previsti da altre disposizioni del diritto dell'Unione soddisfa anche determinati obblighi fissati dal presente regolamento. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per stabilire tali condizioni.

*Emendamento*

(30) Il maggiore utilizzo di prodotti

rifabbricati rientra nel passaggio a un'economia più circolare e nella riduzione dell'impronta ambientale e di carbonio dei prodotti da costruzione. ***Inoltre il mercato della rifabbricazione non è attualmente molto sviluppato e i requisiti*** dei prodotti rifabbricati ***variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Pertanto, anche per rispettare*** il principio di sussidiarietà, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di esentare i prodotti rifabbricati dall'obbligo di redazione di una dichiarazione di prestazione. Tale esenzione non dovrebbe tuttavia essere possibile per i prodotti che non sono adatti alla rifabbricazione o qualora siano in gioco gli interessi di altri Stati membri.

**Emendamento 20**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 31**

*Testo della Commissione*

(31) Al fine di migliorare l'accesso a informazioni facilmente disponibili e complete sui prodotti da costruzione, ***contribuendo in tal modo alla sicurezza, alla funzionalità e alla sostenibilità di tali prodotti***, è opportuno garantire che la dichiarazione di prestazione fornisca tutte le informazioni necessarie agli utenti e alle autorità. In considerazione della sua utilità per gli utenti, i fabbricanti dovrebbero poter includere in tale dichiarazione informazioni supplementari, a condizione che le dichiarazioni di prestazione restino uniformi e facilmente leggibili e che non siano utilizzate impropriamente come pubblicità.

**Emendamento 21**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 32**

*Testo della Commissione*

rifabbricati rientra nel passaggio a un'economia più circolare e nella riduzione dell'impronta ambientale e di carbonio dei prodotti da costruzione. ***Per promuovere l'utilizzo*** dei prodotti rifabbricati ***rispettando nel contempo*** il principio di sussidiarietà, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di esentare i prodotti rifabbricati dall'obbligo di redazione di una dichiarazione di prestazione. Tale esenzione non dovrebbe tuttavia essere possibile per i prodotti che non sono adatti alla rifabbricazione o qualora siano in gioco gli interessi di altri Stati membri.

*Emendamento*

(31) Al fine di migliorare l'accesso a informazioni facilmente disponibili e complete sui prodotti da costruzione è opportuno garantire che la dichiarazione di prestazione fornisca tutte le informazioni necessarie agli utenti e alle autorità. In considerazione della sua utilità per gli utenti, i fabbricanti dovrebbero poter includere in tale dichiarazione informazioni supplementari, a condizione che le dichiarazioni di prestazione restino uniformi e facilmente leggibili e che non siano utilizzate impropriamente come pubblicità.

(32) Al fine di rendere comunque possibile il riutilizzo e la rifabbricazione **della** costruzione nonché l'uso di prodotti da costruzione eccedentari su larga scala, è opportuno stabilire una procedura semplificata per la redazione della dichiarazione di prestazione per tali prodotti da costruzione. Nel caso di prodotti da costruzione eccedentari, per i quali è **esclusa** un'alterazione mediante l'uso, la procedura semplificata dovrebbe essere limitata ai casi in cui il fabbricante iniziale rifiuti di assumersi la responsabilità del prodotto da costruzione eccedentario, in quanto è sempre preferibile che i prodotti da costruzione restino sotto la responsabilità del fabbricante iniziale competente qualora non siano stati modificati.

(32) Al fine di rendere comunque possibile il riutilizzo e la rifabbricazione **dei prodotti da** costruzione nonché l'uso di prodotti da costruzione eccedentari su larga scala, è opportuno stabilire una procedura semplificata per la redazione della dichiarazione di prestazione per tali prodotti da costruzione. Nel caso di prodotti da costruzione eccedentari, per i quali è **semplificata** un'alterazione mediante l'uso, la procedura semplificata dovrebbe essere limitata ai casi in cui il fabbricante iniziale rifiuti di assumersi la responsabilità del prodotto da costruzione eccedentario, in quanto è sempre preferibile che i prodotti da costruzione restino sotto la responsabilità del fabbricante iniziale competente qualora non siano stati modificati.

**Emendamento 22**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 33**

*Testo della Commissione*

(33) Al fine di ridurre l'onere **per gli operatori economici e in particolare per i fabbricanti**, gli operatori economici che rilasciano dichiarazioni di prestazione e dichiarazioni di conformità dovrebbero fornire tali dichiarazioni per via elettronica, essere autorizzati a fornire tali dichiarazioni mediante permalink (collegamento permanente) a un documento non modificabile oppure a includere in tali dichiarazioni permalink a documenti non modificabili.

*Emendamento*

(33) Al fine di ridurre l'onere, gli operatori economici che rilasciano dichiarazioni di prestazione e dichiarazioni di conformità dovrebbero fornire tali dichiarazioni per via elettronica, essere autorizzati a fornire tali dichiarazioni mediante permalink (collegamento permanente) a un documento non modificabile oppure a includere in tali dichiarazioni permalink a documenti non modificabili, **anche in un formato leggibile da un dispositivo automatico. Inoltre, tali permalink potrebbero essere forniti sotto forma di codici QR.**

**Emendamento 23**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 34**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(34) *Affinché i fabbricanti dimostrino* che i prodotti da costruzione che beneficiano della libera circolazione delle merci soddisfano i pertinenti requisiti dell'Unione, *è necessario richiedere una* dichiarazione di conformità complementare alla dichiarazione di prestazione, *avvicinando così anche il sistema normativo per i prodotti da costruzione al regolamento (CE) n. 765/2008. Tuttavia, al fine di ridurre al minimo i potenziali oneri amministrativi, la dichiarazione di conformità e la dichiarazione di prestazione dovrebbero essere combinate e fornite per via elettronica.* L'onere amministrativo per le piccole e medie imprese (PMI) dovrebbe essere ulteriormente ridotto mediante disposizioni di semplificazione mirate, anche per quanto riguarda l'uso di una documentazione tecnica adeguata che sostituisca le prove del tipo, consentendo alle microimprese di utilizzare il sistema di verifica più indulgente e riducendo i requisiti per i prodotti fabbricati su specifica del committente in processi non in serie installati in un'unica opera di costruzione identificata. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di esentare le microimprese che non operano a livello transfrontaliero dall'obbligo di redigere una dichiarazione di prestazione.

**Emendamento 24**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 40**

*Testo della Commissione*

(40) Al fine di garantire la trasparenza per gli utilizzatori dei prodotti da costruzione ed evitare un uso improprio degli stessi, *i prodotti da costruzione e il relativo uso previsto dovrebbero essere individuati con precisione dal fabbricante. Per lo stesso motivo, il fabbricante dovrebbe chiarire se i prodotti da costruzione sono destinati esclusivamente*

(34) *Per dimostrare* che i prodotti da costruzione che beneficiano della libera circolazione delle merci soddisfano i pertinenti requisiti dell'Unione, *i fabbricanti dovrebbero fornire, simultaneamente e per via elettronica, una* dichiarazione di conformità complementare alla dichiarazione di prestazione. L'onere amministrativo per le piccole e medie imprese (PMI) dovrebbe essere ulteriormente ridotto mediante disposizioni di semplificazione mirate, anche per quanto riguarda l'uso di una documentazione tecnica adeguata che sostituisca le prove del tipo, consentendo alle microimprese di utilizzare il sistema di verifica più indulgente e riducendo i requisiti per i prodotti fabbricati su specifica del committente in processi non in serie installati in un'unica opera di costruzione identificata. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di esentare le microimprese che non operano a livello transfrontaliero dall'obbligo di redigere una dichiarazione di prestazione.

*Emendamento*

(40) Al fine di garantire la trasparenza per gli utilizzatori dei prodotti da costruzione ed evitare un uso improprio degli stessi, il relativo uso previsto *dovrebbe essere individuato con precisione dal fabbricante. Per garantire che i prodotti da costruzione possano essere rintracciati, i fabbricanti dovrebbero essere indicati sul prodotto o, qualora ciò non sia possibile, ad*

***ad uso professionale o anche all'uso da parte di consumatori.*** Per garantire che i prodotti da costruzione possano essere rintracciati, i fabbricanti dovrebbero essere indicati sul prodotto o, qualora ciò non sia possibile, ad esempio in ragione delle dimensioni o della superficie del prodotto, sull'imballaggio o, qualora ciò non sia possibile, in un documento di accompagnamento.

esempio in ragione delle dimensioni o della superficie del prodotto, sull'imballaggio o, qualora ciò non sia possibile, in un documento di accompagnamento.

**Emendamento 25**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 41**

*Testo della Commissione*

(41) Per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, i fabbricanti dovrebbero ***cercare attivamente***, archiviare e valutare le informazioni e adottare misure adeguate qualora sia stata confermata la non conformità o la prestazione insufficiente oppure vi sia un rischio in tal senso.

*Emendamento*

(41) Per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, i fabbricanti dovrebbero archiviare e valutare le informazioni e adottare misure adeguate qualora sia stata confermata la non conformità o la prestazione insufficiente oppure vi sia un rischio in tal senso.

**Emendamento 26**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 50**

*Testo della Commissione*

(50) Un operatore economico che modifichi un prodotto in modo tale da comprometterne le prestazioni o la sicurezza dovrebbe essere soggetto agli obblighi dei fabbricanti, al fine di garantire la verifica che le prestazioni o la sicurezza del prodotto siano ancora le stesse. Tuttavia tale obbligo non dovrebbe essere imposto a un operatore economico che effettua il reballaggio di prodotti per metterli a disposizione in un altro Stato membro, poiché altrimenti il commercio secondario e quindi la libera circolazione dei prodotti sarebbero ostacolati, e inoltre il reballaggio non dovrebbe, in linea di

*Emendamento*

(50) Un operatore economico che modifichi un prodotto in modo tale da comprometterne le prestazioni o la sicurezza dovrebbe essere soggetto agli obblighi dei fabbricanti, al fine di garantire la verifica che le prestazioni o la sicurezza del prodotto siano ancora le stesse. Tuttavia tale obbligo non dovrebbe essere imposto a un operatore economico che effettua il reballaggio di prodotti per metterli a disposizione in un altro Stato membro, poiché altrimenti il commercio secondario e quindi la libera circolazione dei prodotti sarebbero ostacolati, e inoltre il reballaggio non dovrebbe, in linea di

principio, incidere sulle prestazioni o sulla sicurezza del prodotto da costruzione. Comunque, ***anche al fine di preservare le prestazioni e la sicurezza dei prodotti***, l'operatore economico che effettua il reimpallaggio dovrebbe essere responsabile della corretta esecuzione di tali operazioni per garantire che il prodotto non sia danneggiato e che gli utilizzatori siano comunque correttamente informati nella lingua ***prevista*** dallo Stato membro in cui i prodotti sono messi a disposizione.

**Emendamento 27**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 51**

*Testo della Commissione*

(51) Per aumentare il rispetto da parte dei fabbricanti degli obblighi di cui al presente regolamento e per ***contribuire ad affrontare le carenze individuate e a*** migliorare la vigilanza del mercato, i prestatori di servizi, i mercati online e gli intermediari dovrebbero essere autorizzati e tenuti a verificare determinate caratteristiche facilmente verificabili dei prodotti e dei relativi fabbricanti, quali la determinazione del prodotto-tipo e la redazione di una documentazione tecnica completa, e dovrebbero contribuire attivamente a garantire che solo i prodotti conformi raggiungano gli utenti.

**Emendamento 28**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 54**

*Testo della Commissione*

(54) Le prestazioni e la sicurezza dei prodotti ***dipendono*** altresì dai componenti utilizzati e dai servizi forniti dai calibratori o da altri prestatori di servizi per la loro progettazione e fabbricazione. ***Per questi motivi*** è opportuno ***stabilire*** determinati

principio, incidere sulle prestazioni o sulla sicurezza del prodotto da costruzione. Comunque, l'operatore economico che effettua il reimpallaggio dovrebbe essere responsabile della corretta esecuzione di tali operazioni per garantire che il prodotto non sia danneggiato e che gli utilizzatori siano comunque correttamente informati nella lingua ***o nelle lingue previste*** dallo Stato membro in cui i prodotti sono messi a disposizione.

*Emendamento*

(51) Per aumentare il rispetto da parte dei fabbricanti degli obblighi di cui al presente regolamento e per migliorare la vigilanza del mercato, i prestatori di servizi, i mercati online e gli intermediari dovrebbero essere autorizzati e tenuti a verificare determinate caratteristiche facilmente verificabili dei prodotti e dei relativi fabbricanti, quali la determinazione del prodotto-tipo e la redazione di una documentazione tecnica completa, e dovrebbero contribuire attivamente a garantire che solo i prodotti conformi raggiungano gli utenti.

*Emendamento*

(54) Le prestazioni e la sicurezza dei prodotti ***possono dipendere*** altresì dai componenti utilizzati e dai servizi forniti dai calibratori o da altri prestatori di servizi per la loro progettazione e fabbricazione. ***Su richiesta***, è opportuno ***che*** determinati

obblighi *per i* fornitori di componenti e *i* prestatori di servizi che partecipano alla fabbricazione dei prodotti. Qualora la non conformità o un rischio possano essere stati causati da un componente o da un servizio fornito da un determinato operatore economico, il fornitore di tale componente o servizio dovrebbe informare gli altri clienti che hanno ricevuto lo stesso componente o servizio, affinché le non conformità e i rischi possano essere affrontati efficacemente anche per altri prodotti.

obblighi *siano applicabili ai* fornitori di componenti e *ai* prestatori di servizi che partecipano alla fabbricazione dei prodotti. ***Tuttavia***, qualora la non conformità o un rischio possano essere stati causati da un componente o da un servizio fornito da un determinato operatore economico, il fornitore di tale componente o servizio dovrebbe informare gli altri clienti che hanno ricevuto lo stesso componente o servizio, affinché le non conformità e i rischi possano essere affrontati efficacemente anche per altri prodotti.

**Emendamento 29**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 58**

*Testo della Commissione*

(58) ***Le*** tecnologie digitali, ***che offrono*** un notevole potenziale di riduzione degli oneri e dei costi amministrativi per gli operatori economici e le autorità pubbliche, promuovendo nel contempo opportunità e modelli imprenditoriali innovativi e nuovi, ***stanno evolvendo rapidamente. La diffusione delle tecnologie digitali*** contribuirà inoltre in maniera significativa al conseguimento degli obiettivi dell'iniziativa Ondata di ristrutturazioni, tra cui l'efficienza energetica, le valutazioni del ciclo di vita e il monitoraggio del parco immobiliare. Di conseguenza alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione per cogliere ulteriori opportunità di digitalizzazione.

*Emendamento*

(58) ***Una diffusione più ambiziosa delle*** tecnologie digitali ***mediante un maggiore stimolo alla digitalizzazione delle informazioni e della documentazione*** ***offrirà*** un notevole potenziale di riduzione degli oneri e dei costi amministrativi per gli operatori economici, ***le PMI*** e le autorità pubbliche, promuovendo nel contempo opportunità e modelli imprenditoriali innovativi e nuovi, ***e*** contribuirà inoltre in maniera significativa al conseguimento degli obiettivi dell'iniziativa Ondata di ristrutturazioni, tra cui l'efficienza energetica, ***lo stoccaggio dell'energia***, le valutazioni del ciclo di vita e il monitoraggio del parco immobiliare. Di conseguenza alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione per cogliere ulteriori opportunità di digitalizzazione.

**Emendamento 30**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 63**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(63) *Attualmente il numero crescente di documenti per la valutazione europea poco distinguibili, che spesso hanno scarso valore aggiunto rispetto ad altri o alle norme armonizzate esistenti, rischia di rallentarne la pubblicazione. Per far fronte a questo rischio in modo efficace sotto il profilo dei costi*, è opportuno stabilire o rendere più concreti alcuni principi per l'elaborazione e l'adozione di documenti per la valutazione europea. Inoltre il controllo da parte della Commissione dovrebbe essere rafforzato.

(63) Per *promuovere ulteriormente la libera circolazione dei prodotti da costruzione e contribuire al funzionamento del mercato interno*, è opportuno stabilire o rendere più concreti alcuni principi per l'elaborazione e l'adozione di documenti per la valutazione europea. Inoltre il controllo da parte della Commissione dovrebbe essere rafforzato.

**Emendamento 31**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 72**

*Testo della Commissione*

(72) *I tentativi di stabilire procedure semplificate per le piccole e medie imprese nel contesto del regolamento (UE) n. 305/2011 e di ridurre così gli oneri e i costi a carico delle PMI e delle microimprese non sono stati del tutto efficaci e sono spesso stati fraintesi o non utilizzati per* mancanza di consapevolezza o mancanza di chiarezza circa *la loro applicazione. Affrontando le carenze individuate e basandosi nel contempo sulle norme precedentemente stabilite* è necessario chiarire e facilitare l'applicazione di tali norme e quindi conseguire l'obiettivo di sostenere le PMI garantendo nel contempo le prestazioni, la sicurezza e la sostenibilità ambientale dei prodotti da costruzione.

*Emendamento*

(72) *A causa della* mancanza di consapevolezza o mancanza di chiarezza circa le *procedure semplificate stabilite nel regolamento (UE) n. 305/2011*, è necessario chiarire e facilitare l'applicazione di tali norme e quindi conseguire l'obiettivo di sostenere le PMI garantendo nel contempo le prestazioni, la sicurezza e la sostenibilità ambientale dei prodotti da costruzione.

**Emendamento 32**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 75**

*Testo della Commissione*

(75) La valutazione del regolamento (UE) n. 305/2011 ha mostrato che le

*Emendamento*

(75) La valutazione del regolamento (UE) n. 305/2011 ha mostrato che le

attività di vigilanza del mercato svolte a livello nazionale variano ampiamente in termini di qualità ed efficacia. Oltre alle misure previste dal presente regolamento a favore di una migliore vigilanza del mercato, la conformità degli operatori economici, degli organismi e dei prodotti al presente regolamento dovrebbe essere agevolata coinvolgendo anche terzi, ad esempio con la possibilità per qualsiasi persona fisica o giuridica di presentare informazioni *su possibili* non conformità attraverso un portale per i reclami.

attività di vigilanza del mercato svolte a livello nazionale variano ampiamente in termini di qualità ed efficacia. Oltre alle misure previste dal presente regolamento a favore di una migliore vigilanza del mercato, la conformità degli operatori economici, degli organismi e dei prodotti al presente regolamento dovrebbe essere agevolata coinvolgendo anche terzi, ad esempio con la possibilità per qualsiasi persona fisica o giuridica di presentare informazioni *sulle* non conformità attraverso un portale per i reclami *istituito e gestito dalla Commissione*.

### **Emendamento 33** **Proposta di regolamento** **Considerando 91**

#### *Testo della Commissione*

(91) Gli appalti pubblici rappresentano il 14 % del prodotto interno lordo (PIL) dell'Unione. Al fine di *contribuire al conseguimento dell'obiettivo della* neutralità climatica, migliorare l'efficienza energetica e delle risorse e passare a un'economia circolare che protegga la salute pubblica e la biodiversità, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero, se opportuno, *essere tenuti* ad allineare i loro appalti a criteri od obiettivi specifici per appalti pubblici verdi, da definire negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento. I criteri o gli obiettivi fissati dagli atti delegati per gruppi di prodotti specifici dovrebbero essere rispettati non soltanto quando si acquistano direttamente tali prodotti nel contesto di appalti pubblici di forniture, ma anche negli appalti di lavori pubblici o di servizi pubblici in cui tali prodotti saranno utilizzati per attività che costituiscono l'oggetto di tali appalti. *Rispetto a un approccio volontario, criteri od obiettivi obbligatori garantiranno la massimizzazione dell'effetto leva della spesa pubblica per promuovere la*

#### *Emendamento*

(91) Gli appalti pubblici rappresentano il 14 % del prodotto interno lordo (PIL) dell'Unione. Al fine di *rafforzare la domanda e l'uso di prodotti da costruzione sostenibili, contribuendo in tal modo agli obiettivi di conseguire la* neutralità climatica, migliorare l'efficienza energetica e delle risorse e passare a un'economia circolare che protegga la salute pubblica e la biodiversità, *gli Stati membri dovrebbero prevedere la massimizzazione dell'effetto leva della spesa pubblica prendendo come obiettivo i prodotti più sostenibili e fornendo incentivi a loro favore, evitando nel contempo distorsioni del mercato. Pertanto,* le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero, se opportuno, *mirare* ad allineare i loro appalti *pubblici verdi* a criteri od obiettivi specifici per appalti pubblici verdi, da definire negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento. I criteri o gli obiettivi fissati dagli atti delegati per gruppi di prodotti specifici dovrebbero essere rispettati non soltanto quando si acquistano direttamente tali prodotti nel

**domanda di prodotti con prestazioni migliori.** I criteri dovrebbero essere trasparenti, obiettivi e non discriminatori.

contesto di appalti pubblici di forniture, ma anche negli appalti di lavori pubblici o di servizi pubblici in cui tali prodotti saranno utilizzati per attività che costituiscono l'oggetto di tali appalti. I criteri dovrebbero essere trasparenti, obiettivi e non discriminatori.

**Emendamento 34**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 104**

*Testo della Commissione*

(104) Al fine di trattare pienamente la valutazione ambientale dei prodotti da costruzione e di trattare adeguatamente i requisiti dei prodotti **esistenti anche nelle attuali specifiche tecniche armonizzate**, è opportuno elaborare un allegato I più completo, che comprenda altresì un elenco dettagliato delle caratteristiche essenziali relative alla valutazione del ciclo di vita e un quadro completo per i requisiti dei prodotti. **In tale occasione**, dovrebbero essere eliminate le sovrapposizioni tra i requisiti di base delle opere di costruzione e dovrebbero essere forniti chiarimenti.

*Emendamento*

(104) Al fine di trattare pienamente la valutazione ambientale dei prodotti da costruzione e di trattare adeguatamente i requisiti dei prodotti, è opportuno elaborare un allegato I più completo, che comprenda altresì un elenco dettagliato delle caratteristiche essenziali relative alla valutazione del ciclo di vita e un quadro completo per i requisiti dei prodotti, **mentre** dovrebbero essere eliminate le sovrapposizioni tra i requisiti di base delle opere di costruzione e dovrebbero essere forniti chiarimenti.

**Emendamento 35**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 106**

*Testo della Commissione*

(106) Gli obiettivi del presente regolamento, ossia la libera circolazione dei prodotti da costruzione sul mercato interno, la protezione della salute e della sicurezza umana e la protezione dell'ambiente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto questi ultimi tendono a stabilire requisiti molto divergenti per i prodotti da costruzione, con un livello disomogeneo di protezione **della salute e della sicurezza umana e dell'ambiente**.

*Emendamento*

(106) Gli obiettivi del presente regolamento, ossia la libera circolazione dei prodotti da costruzione sul mercato interno, la protezione della salute e della sicurezza umana e la protezione dell'ambiente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto questi ultimi tendono a stabilire requisiti molto divergenti per i prodotti da costruzione, con un livello disomogeneo di protezione. Tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello

Tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione istituendo un quadro di valutazione armonizzato della prestazione dei prodotti da costruzione e specifici requisiti dei prodotti ***ai fini della protezione della salute e della sicurezza umana e dell'ambiente***. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

dell'Unione istituendo un quadro di valutazione armonizzato della prestazione dei prodotti da costruzione e specifici requisiti dei prodotti. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

### **Emendamento 36**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – comma 1 – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate per la messa a disposizione sul mercato ***e l'installazione diretta*** di prodotti da costruzione, indipendentemente dal fatto che tali attività siano svolte o meno nel quadro della fornitura di un servizio, stabilendo:

##### *Emendamento*

Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate per ***l'immissione e*** la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione, indipendentemente dal fatto che tali attività siano svolte o meno nel quadro della fornitura di un servizio, stabilendo, ***se del caso lungo l'intera catena di approvvigionamento***:

### **Emendamento 37**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

Il presente regolamento stabilisce inoltre gli obblighi che incombono agli operatori economici che trattano prodotti da costruzione o loro componenti ***o prodotti che potrebbero essere considerati*** prodotti da costruzione pur non essendo tali ***nell'intenzione del fabbricante***.

##### *Emendamento*

Il presente regolamento stabilisce inoltre gli obblighi che incombono agli operatori economici che trattano prodotti da costruzione o loro componenti ***come pure*** prodotti ***a doppio uso o pseudo-prodotti***.

**Emendamento 38**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(c) prodotti da costruzione fabbricati presso il cantiere per essere immediatamente incorporati nelle opere di costruzione, senza un'azione commerciale distinta per l'immissione sul mercato;** **soppresso**

**Emendamento 39**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera g**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(g) case unifamiliari prefabbricate di superficie inferiore a 180 m<sup>2</sup> ad un piano o di superficie inferiore a 100 m<sup>2</sup> su due piani.** **soppresso**

**Emendamento 40**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente regolamento alle case di cui alla lettera g) mediante notifica alla Commissione.** **soppresso**

**Emendamento 41**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(a) tali prodotti da costruzione o elementi usati sono importati da paesi terzi senza essere stati immessi prima sul mercato dell'Unione;** **(a) essi sono importati da paesi terzi senza essere stati immessi prima sul mercato dell'Unione;**

**Emendamento 42**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) l'operatore economico ha modificato l'uso previsto **di tali prodotti da costruzione o elementi usati rispetto a quello** ad essi assegnato dal fabbricante iniziale in un modo che non consista in una riduzione in termini di prestazioni o di usi previsti o a fini di **mera** decorazione, ossia fini caratterizzati dall'assenza di qualsiasi funzione strutturale per le opere di costruzione;

*Emendamento*

(b) l'operatore economico ha modificato l'uso previsto ad essi assegnato dal fabbricante iniziale in un modo che non consista in una riduzione in termini di prestazioni o di usi previsti o a fini di decorazione, ossia fini caratterizzati dall'assenza di qualsiasi funzione strutturale per le opere di costruzione;

**Emendamento 43**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) l'operatore economico che mette a disposizione sul mercato **i prodotti da costruzione o gli elementi usati** dichiara che essi possiedono caratteristiche o soddisfano i requisiti dei prodotti di cui all'allegato I, che si aggiungono alle caratteristiche e ai requisiti dichiarati a norma del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 305/2011 quando il prodotto da costruzione o l'elemento usato è stato per la prima volta immesso sul mercato, o che si differenziano da tali caratteristiche e requisiti;

*Emendamento*

(c) l'operatore economico che **li** mette a disposizione sul mercato dichiara che essi possiedono caratteristiche o soddisfano i requisiti dei prodotti di cui all'allegato I, che si aggiungono alle caratteristiche e ai requisiti dichiarati a norma del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 305/2011 quando il prodotto da costruzione o l'elemento usato è stato per la prima volta immesso sul mercato, o che si differenziano da tali caratteristiche e requisiti;

**Emendamento 44**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

(d) **i prodotti da costruzione o gli elementi usati** sono stati sottoposti a un

*Emendamento*

(d) **essi** sono stati sottoposti a un processo di trasformazione che va oltre la

processo di trasformazione che va oltre la riparazione, la pulizia e la manutenzione regolare ("prodotto rifabbricato");

riparazione, la pulizia e la manutenzione regolare ("prodotto rifabbricato");

**Emendamento 45**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e**

*Testo della Commissione*

(e) l'operatore economico che mette a disposizione sul mercato ***i prodotti da costruzione o gli elementi usati*** opta per l'applicazione del presente regolamento.

*Emendamento*

(e) l'operatore economico che ***li*** mette a disposizione sul mercato opta per l'applicazione del presente regolamento.

**Emendamento 46**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera d**

*Testo della Commissione*

(d) ***agli impianti sanitari;***

*Emendamento*

***soppresso***

**Emendamento 47**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del presente regolamento i prodotti da costruzione e gli elementi disciplinati dal presente regolamento immessi sul mercato ***o installati direttamente*** nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli Stati membri notificano alla Commissione europea e agli altri Stati membri le normative che prevedono tali esenzioni. Si assicurano che i prodotti da costruzione o gli elementi esentati non rechino la marcatura CE

*Emendamento*

5. Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del presente regolamento i prodotti da costruzione e gli elementi disciplinati dal presente regolamento immessi sul mercato nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli Stati membri notificano alla Commissione europea e agli altri Stati membri le normative che prevedono tali esenzioni. Si assicurano che i prodotti da costruzione o gli elementi esentati non rechino la marcatura CE conformemente all'articolo

conformemente all'articolo 16. I prodotti da costruzione o gli elementi immessi sul mercato **o installati direttamente** sulla base di tale esenzione non sono considerati immessi sul mercato **o installati direttamente** nell'Unione ai sensi del presente regolamento.

**Emendamento 48**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – punto 1**

*Testo della Commissione*

(1) "prodotto da costruzione": qualsiasi **elemento fisico avente o meno una forma**, compresi l'imballaggio e le istruzioni per l'uso, oppure un kit o un assieme che combina tali elementi, immesso sul mercato o **fabbricato** per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse all'interno dell'Unione, fatta eccezione per gli elementi che sono necessariamente integrati innanzitutto in un assieme, in un kit o in un altro prodotto da costruzione prima di essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione;

**Emendamento 49**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

**Emendamento 50**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – punto 2**

16. I prodotti da costruzione o gli elementi immessi sul mercato sulla base di tale esenzione non sono considerati immessi sul mercato nell'Unione ai sensi del presente regolamento.

*Emendamento*

(1) "prodotto da costruzione": qualsiasi **prodotto**, compresi l'imballaggio e le istruzioni per l'uso, oppure un kit o un assieme che combina tali elementi, immesso sul mercato o **fornito al cantiere** per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse all'interno dell'Unione, fatta eccezione per gli elementi che sono necessariamente integrati innanzitutto in un assieme, in un kit o in un altro prodotto da costruzione prima di essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione;

**(1 bis) "prodotto intermedio": un prodotto quale definito all'articolo 2, punto 3, del regolamento ... [regolamento che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE]:**

*Testo della Commissione*

(2) "permanente": per una durata pari o superiore a due anni;

*Emendamento*

(2) "permanente": per una durata pari o superiore a due anni **dopo il completamento delle opere di costruzione;**

**Emendamento 51**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – punto 5**

*Testo della Commissione*

(5) **"installazione diretta":  
l'installazione di un prodotto in un'opera di costruzione di un cliente senza previa messa a disposizione sul mercato o l'installazione di una casa unifamiliare disciplinata dal presente regolamento, indipendentemente dal fatto che tale attività avvenga o meno nel quadro della fornitura di un servizio;**

*Emendamento*

**soppresso**

**Emendamento 52**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – punto 8**

*Testo della Commissione*

(8) "requisiti dei prodotti": un livello di soglia o un'altra caratteristica che i prodotti devono rispettare prima di poter essere immessi sul mercato **o installati direttamente**, compresi i requisiti relativi all'etichettatura e alle istruzioni per l'uso o ad altre informazioni da fornire;

*Emendamento*

(8) "requisiti dei prodotti": un livello di soglia o un'altra caratteristica che i prodotti devono rispettare prima di poter essere immessi sul mercato, compresi i requisiti relativi all'etichettatura e alle istruzioni per l'uso o ad altre informazioni da fornire;

**Emendamento 53**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – punto 15**

*Testo della Commissione*

(15) "edifici": le strutture, **diverse dai contenitori**, che forniscono riparo a esseri umani, animali od oggetti, che sono fissate

*Emendamento*

(15) "edifici": le strutture che forniscono riparo a esseri umani, animali od oggetti, che sono fissate in modo permanente al

in modo permanente al suolo o che possono essere trasportate soltanto con l'ausilio di apparecchiature speciali, aventi una superficie di almeno 20 m<sup>2</sup> su uno o più piani;

suolo o che possono essere trasportate soltanto con l'ausilio di apparecchiature speciali, aventi una superficie di almeno 20 m<sup>2</sup> su uno o più piani; ;

**Emendamento 54**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – punto 26**

*Testo della Commissione*

(26) "riparazione": il processo attraverso il quale un prodotto difettoso viene riportato in una condizione nella quale è in grado di soddisfare l'uso previsto;

*Emendamento*

(26) "riparazione": il processo attraverso il quale un prodotto difettoso **o un suo componente** viene riportato in una condizione nella quale è in grado di soddisfare l'uso previsto;

**Emendamento 55**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – punto 27**

*Testo della Commissione*

(27) "manutenzione": un'azione effettuata per mantenere un prodotto in condizioni tali da garantirne il funzionamento previsto;

*Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

**Emendamento 56**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – punto 32**

*Testo della Commissione*

(32) "stato dell'arte": il modo più efficace e avanzato per conseguire un determinato obiettivo, o un modo che si avvicina a quello più efficace e avanzato, e che è quindi al di sopra della media dei modi che possono essere scelti;

*Emendamento*

(32) "stato dell'arte": il modo più efficace e avanzato per conseguire un determinato obiettivo **o una determinata prestazione**, o un modo che si avvicina a quello più efficace e avanzato, e che è quindi al di sopra della media dei modi che possono essere scelti;

**Emendamento 57**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – punto 44 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(44 bis) "codice QR": il codice a barre a matrice che rimanda a un sito web stabile tanto in termini di contenuto quanto di indirizzo ("URL");**

**Emendamento 58**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – punto 45**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(45) "permalink" (collegamento permanente): un collegamento internet a un sito web stabile tanto in termini di contenuto quanto di indirizzo ("URL");

(45) "permalink" (collegamento permanente): un collegamento internet a un sito web stabile tanto in termini di contenuto quanto di indirizzo ("URL") **per un periodo di almeno dieci anni dall'immissione sul mercato del prodotto da costruzione;**

**Emendamento 59**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – punto 57**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(57) "intermediario": qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce un servizio di intermediazione per l'immissione sul mercato **o l'installazione diretta** di prodotti;

(57) "intermediario": qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce un servizio di intermediazione per l'immissione sul mercato di prodotti;

**Emendamento 60**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. **I** requisiti di base delle opere di costruzione di cui all'allegato I, parte A, punto 1, costituiscono la base per la preparazione di richieste di normazione e

1. **A partire dai** requisiti di base delle opere di costruzione di cui all'allegato I, parte A, punto 1, **e tenendo conto delle esigenze di regolamentazione degli Stati**

specifiche tecniche armonizzate.

***membri, la Commissione individua le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione che, insieme alle caratteristiche essenziali di cui all'allegato I, parte A, punto 2, costituiscono la base per la preparazione di richieste di normazione e specifiche tecniche armonizzate.***

**Emendamento 61**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Le caratteristiche essenziali ***specificate*** conformemente al paragrafo 1 ***o figuranti nell'allegato I, parte A, punto 2***, e i relativi metodi di valutazione sono stabiliti in norme rese obbligatorie ai fini dell'applicazione del presente regolamento. ***Le caratteristiche essenziali dei prodotti sono individuate in considerazione dei requisiti di base delle opere di costruzione, tenendo conto delle esigenze di regolamentazione degli Stati membri.***

*Emendamento*

Le caratteristiche essenziali ***individuate*** conformemente al paragrafo 1 e i relativi metodi di valutazione sono stabiliti in norme rese obbligatorie ai fini dell'applicazione del presente regolamento ***mediante atti delegati di cui al comma 2 del presente paragrafo.***

**Emendamento 62**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

La Commissione ***può presentare*** richieste di normazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che stabiliscano i principi di base e gli elementi fondamentali per la definizione di tali caratteristiche essenziali e dei relativi metodi di valutazione.

*Emendamento*

***Ai fini del primo comma del presente paragrafo, la Commissione presenta*** richieste di normazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che stabiliscano i principi di base e gli elementi fondamentali per la definizione di tali caratteristiche essenziali e dei relativi metodi di valutazione. ***Tali richieste di normazione comprendono la definizione dei livelli di soglia obbligatori, se del caso, e delle classi di prestazione in relazione a tali caratteristiche essenziali.***

**Emendamento 63**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 per integrare il presente regolamento includendo tale norma. La Commissione adotta tali atti delegati qualora ritenga che una norma fornita a seguito di una richiesta presentata a norma del primo comma soddisfi pienamente tale richiesta di normazione.*

**Emendamento 64**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Le rispettive richieste di normazione possono contemplare altresì la richiesta che l'organizzazione europea di normazione stabilisca nelle norme di cui al primo comma livelli di soglia e classi di prestazione, volontari od obbligatori, in relazione alle caratteristiche essenziali, come pure quali caratteristiche essenziali possano o debbano essere dichiarate dai fabbricanti. In tal caso, nella richiesta di normazione la Commissione stabilisce i principi di base e gli elementi fondamentali per la definizione dei livelli di soglia, delle classi e delle caratteristiche obbligatorie.*

*soppresso*

**Emendamento 65**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*La Commissione verifica che i principi di base e gli elementi fondamentali, nonché il diritto dell'Unione siano rispettati nelle*

*soppresso*

*norme prima di pubblicarne i riferimenti nella Gazzetta ufficiale conformemente all'articolo 34.*

#### **Emendamento 66**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 4 – paragrafo 3 – parte introduttiva**

###### *Testo della Commissione*

3. *In deroga al paragrafo 2 e al fine di soddisfare le esigenze di regolamentazione degli Stati membri e perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, alla Commissione è conferito il potere di ***integrare il presente regolamento mediante*** atti delegati conformemente all'articolo 87, stabilendo, per determinate famiglie e categorie di prodotti, le caratteristiche essenziali volontarie od obbligatorie e i relativi metodi di valutazione in uno dei casi seguenti:

#### **Emendamento 67**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a**

###### *Testo della Commissione*

(a) vi sono ritardi indebiti nell'adozione di determinate norme di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, da parte delle organizzazioni europee di normazione, dove per indebito ritardo si intende che l'organizzazione europea di normazione non presenta una norma entro ***il termine stabilito*** nella richiesta di normazione;

#### **Emendamento 68**

##### **Proposta di regolamento**

###### *Emendamento*

3. ***Sebbene sia data priorità all'elaborazione di norme***, alla Commissione è conferito il potere di ***adottare*** atti delegati conformemente all'articolo 87 ***per integrare il presente regolamento***, stabilendo, per determinate famiglie e categorie di prodotti, le caratteristiche essenziali volontarie od obbligatorie e i relativi metodi di valutazione in uno dei casi seguenti:

###### *Emendamento*

(a) vi sono ritardi indebiti nell'adozione di determinate norme di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, da parte delle organizzazioni europee di normazione, dove per indebito ritardo si intende che l'organizzazione europea di normazione non presenta una norma entro ***24 mesi dalla ricezione della richiesta di normazione o la norma pertinente non soddisfa pienamente i criteri illustrati*** nella richiesta di normazione;

#### Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(a bis) la richiesta di normazione non è stata accettata da nessuna delle organizzazioni europee di normazione;***

#### Emendamento 69

##### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(c) una o più caratteristiche essenziali ***relative ai requisiti di base per le opere di cui all'allegato I, parte A, punto 1 o incluse nell'allegato I, parte A, punto 2,*** non sono contemplate dalle norme di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, i cui riferimenti sono già stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale;

(c) una o più caratteristiche essenziali ***individuate a norma del paragrafo 1 del presente articolo*** non sono contemplate dalle norme di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, i cui riferimenti sono già stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale;

#### Emendamento 70

##### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera e

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(e) le norme di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, non sono in linea con la normativa ***e l'ambizione*** dell'UE in materia di clima e ambiente;

(e) le norme di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, non sono in linea con la normativa dell'UE in materia di clima e ambiente;

#### Emendamento 71

##### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera f

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(f) ***i riferimenti delle norme di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma,*** non possono essere ***pubblicati*** nella Gazzetta ufficiale per i motivi di cui all'articolo 34, paragrafo 4, ***o per altri***

(f) ***vi è l'esigenza di adeguare le norme che sono state stabilite dalle organizzazioni europee di normazione, ma che*** non possono essere ***pubblicate*** nella Gazzetta ufficiale per i motivi di cui

*motivi giuridici;*

all'articolo 34, paragrafo 4;

**Emendamento 72**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Prima di adottare gli atti delegati di cui al primo comma, la Commissione consulta le pertinenti organizzazioni europee di normazione e le pertinenti organizzazioni europee dei portatori di interessi che ricevono finanziamenti dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012.***

**Emendamento 73**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Prima di adottare gli atti delegati di cui al primo comma, la Commissione consulta le pertinenti organizzazioni europee di normazione e le pertinenti organizzazioni europee dei portatori di interessi che ricevono finanziamenti dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012.***

**Emendamento 74**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***5. Alla Commissione è conferito il potere di modificare l'allegato I, parte A, mediante atti delegati conformemente all'articolo 87, al fine di adeguarlo al progresso tecnico e di contemplare nuovi rischi e aspetti ambientali.***

***soppresso***

**Emendamento 75**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 5 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Tutti i prodotti disciplinati dal presente regolamento soddisfano, prima dell'immissione sul mercato *o dell'installazione diretta*, i requisiti dei prodotti *generici e direttamente applicabili* di cui all'allegato I, *parte D, e i requisiti dei prodotti di cui all'allegato I*, parti B e C, *come specificato* per la rispettiva famiglia o categoria di prodotti *conformemente al paragrafo 2*. I requisiti dei prodotti di cui all'allegato I, parti B e C, *si applicano soltanto se sono stati specificati conformemente al paragrafo 2*.

**Emendamento 76**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 5 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. *Al fine di* specificare i requisiti dei prodotti di cui all'allegato I, parti B, C e D, *alla* Commissione *è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante atti delegati conformemente all'articolo 87, specificando*, per particolari famiglie e categorie di prodotti, tali requisiti dei prodotti e *stabilendo* i metodi di valutazione corrispondenti. Una volta che la Commissione ha specificato tali requisiti dei prodotti *mediante atti delegati, può presentare* richieste di normazione per l'elaborazione di norme armonizzate *volontarie* che conferiscano la presunzione di conformità a tali requisiti dei prodotti obbligatori *specificati in detti atti delegati*.

**Emendamento 77**

*Emendamento*

1. Tutti i prodotti disciplinati dal presente regolamento soddisfano, prima dell'immissione sul mercato, i requisiti dei prodotti di cui all'allegato I, parti B e C, *e, se del caso, agli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare per integrare il presente regolamento a norma dell'articolo 87, specificando*, per la rispettiva famiglia o categoria di prodotti, i requisiti dei prodotti di cui all'allegato I, parti B e C.

*Emendamento*

2. *Nello* specificare i requisiti dei prodotti di cui all'allegato I, parti B e C, *la* Commissione *definisce*, per particolari famiglie e categorie di prodotti, *quali di* tali requisiti dei prodotti *si applicano alla famiglia o alla categoria di prodotti in questione e stabilisce* i metodi di valutazione corrispondenti. Una volta che la Commissione ha specificato tali requisiti dei prodotti *a norma del paragrafo 1, presenta* richieste di normazione per l'elaborazione di norme armonizzate che conferiscano la presunzione di conformità a tali requisiti dei prodotti obbligatori. *Ove non esista una norma armonizzata, la Commissione stabilisce orientamenti chiari destinati ai fabbricanti che spieghino come dimostrare la conformità ai requisiti dei prodotti*.

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis.** *Per i requisiti in termini di prestazione di cui all'allegato I, parti B e C, i rispettivi atti delegati comprendono, se del caso:*

*(a) livelli minimi o massimi rispetto a un determinato parametro di prodotto di cui all'allegato I, parti B e C, o a una combinazione degli stessi;*

*(b) requisiti non quantitativi volti a migliorare le prestazioni in relazione a uno o più parametri di cui all'allegato I, parti B e C, o a una combinazione degli stessi.*

**Emendamento 78**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 5 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3.** *Alla Commissione è conferito il potere di modificare l'allegato I, parti B, C e D, mediante atti delegati conformemente all'articolo 87, al fine di adeguarlo al progresso tecnico e, in particolare, di contemplare nuovi rischi e aspetti ambientali.*

*soppresso*

**Emendamento 79**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis.** *Entro 48 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione effettua uno studio per valutare il contributo all'obiettivo generale di garantire prodotti circolari e sostenibili nell'UE, compreso il contributo al conseguimento degli obiettivi fissati dal*

*regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili. La valutazione comprende almeno i seguenti criteri:*

*(a) l'elaborazione di un piano di lavoro che individui il gruppo prioritario di prodotti da costruzione che saranno oggetto di indagine ed eventualmente di regolamentazione;*

*(b) la fissazione di scadenze per la definizione di misure di esecuzione nell'ambito del presente regolamento equivalenti a quelle esistenti nell'ambito del regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili;*

*(c) la definizione di requisiti in materia di informazioni e prestazioni – misure di esecuzione – almeno per i due prodotti principali individuati dal piano di lavoro di cui alla lettera a).*

**Emendamento 80**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 5 bis*

*Requisiti in materia di informazioni relative ai prodotti*

*Tutti i prodotti disciplinati dal presente regolamento soddisfano, prima dell'immissione sul mercato o dell'installazione diretta, i requisiti in materia di informazioni relative ai prodotti di cui all'allegato I, parte D, e, ove applicabile, i requisiti in materia di informazioni relative ai prodotti per la rispettiva famiglia o categoria di prodotti quali specificati negli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare a norma dell'articolo 87.*

**Emendamento 81**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Si presume che la zona armonizzata sia completa e copra tutti i possibili requisiti per i prodotti **diversi da quelli** coperti **da altre disposizioni del diritto dell'Unione**.

*Emendamento*

1. Si presume che la zona armonizzata sia completa e copra tutti i possibili requisiti **giuridici** per i prodotti coperti **dal presente regolamento**.

**Emendamento 82**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

La Commissione **autorizza, mediante** atti **di esecuzione**, la misura nazionale notificata a norma del paragrafo 4 se:

*Emendamento*

La Commissione **adotta** atti **delegati a norma dell'articolo 87 per integrare il presente regolamento autorizzando** la misura nazionale notificata a norma del paragrafo 4 se:

Emendamento 83  
Proposta di regolamento  
**Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) constata che la normativa o la misura amministrativa **sembra essere** debitamente giustificata alla luce di motivi imperativi di salute, sicurezza o protezione dell'ambiente di cui al paragrafo 4;

*Emendamento*

(a) constata che la normativa o la misura amministrativa **è** debitamente giustificata alla luce di motivi imperativi di salute, sicurezza o protezione dell'ambiente di cui al paragrafo 4;

**Emendamento 84**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2**

*Testo della Commissione*

**Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 88, paragrafo 2.**

*Emendamento*

**soppresso**

**Emendamento 85**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 7 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

7. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri introducano sistemi obbligatori di cauzione-rimborso, obblighino i fabbricanti a riprendere in carico prodotti usati o non usati, direttamente o tramite i loro importatori e distributori, nonché stabiliscano obblighi relativi alla raccolta e al trattamento di prodotti che diventano rifiuti, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

*Emendamento*

7. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri introducano sistemi obbligatori di cauzione-rimborso, obblighino i fabbricanti a riprendere in carico prodotti ***non fabbricati su specifica del committente***, usati o non usati, direttamente o tramite i loro importatori e distributori, nonché stabiliscano obblighi relativi alla raccolta e al trattamento di prodotti che diventano rifiuti, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

**Emendamento 86**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 8**

*Testo della Commissione*

8. Gli Stati membri possono vietare la distruzione dei prodotti ripresi in carico conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, lettera j), e all'articolo 26 o subordinare la distruzione di tali prodotti alla loro previa messa a disposizione su una piattaforma nazionale di intermediazione per un uso non commerciale dei prodotti.

*Emendamento*

8. Gli Stati membri possono vietare la distruzione ***dei prodotti eccedentari e invenduti non fabbricati su specifica del committente*** o dei prodotti ripresi in carico conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, lettera j), e all'articolo 26 o subordinare la distruzione di tali prodotti alla loro previa messa a disposizione su una piattaforma nazionale di intermediazione per un uso non commerciale dei prodotti.

**Emendamento 87**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 8 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***8 bis. Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione valuta la pertinenza e l'adeguatezza dell'istituzione di sistemi di cauzione-rimborso a livello dell'Unione per talune categorie e famiglie di prodotti.***

*A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e valuta l'opportunità di prendere le misure del caso, compresa l'adozione di proposte legislative. Nell'attuare i sistemi nazionali di cauzione-rimborso conformemente al paragrafo 7, gli Stati membri notificano tali misure alla Commissione. I sistemi nazionali di cauzione-rimborso non ostano all'adozione di un sistema armonizzato a livello dell'Unione.*

**Emendamento 88**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) l'uso previsto non è modificato se non mediante una riduzione in termini di prestazioni o di usi previsti o a fini *meramente* decorativi;

*Emendamento*

(a) l'uso previsto non è modificato se non mediante una riduzione in termini di prestazioni o di usi previsti o a fini decorativi;

**Emendamento 89**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Qualora per un prodotto usato non sia disponibile una dichiarazione di prestazione rilasciata dal fabbricante iniziale o da un altro operatore economico a norma del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 305/2011, un operatore economico può rilasciare una nuova dichiarazione di prestazione senza seguire una procedura completa conformemente al presente regolamento, purché limiti l'uso previsto *alla "decorazione"*. Se l'operatore economico si è avvalso di tale deroga, la dichiarazione di prestazione reca la dicitura "dichiarazione di prestazione per un prodotto usato".

*Emendamento*

2. Qualora per un prodotto usato non sia disponibile una dichiarazione di prestazione rilasciata dal fabbricante iniziale o da un altro operatore economico a norma del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 305/2011, un operatore economico può rilasciare una nuova dichiarazione di prestazione senza seguire una procedura completa conformemente al presente regolamento, purché limiti l'uso previsto *a fini "decorativi"*. Se l'operatore economico si è avvalso di tale deroga, la dichiarazione di prestazione reca la dicitura "dichiarazione di prestazione per un prodotto usato".

**Emendamento 90**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano anche ai prodotti rifabbricati se il processo di trasformazione, ***pur andando oltre la riparazione, la pulizia o la manutenzione regolare o la preparazione per il riutilizzo quale definita all'articolo 3, punto 16, della direttiva 2008/98/CE dopo la disinstallazione***, non compromette la conformità al presente regolamento o la prestazione del prodotto in relazione alle caratteristiche pertinenti perché, in ragione della progettazione di tali prodotti, il processo di trasformazione non può incidere negativamente sulla prestazione e sulla conformità o perché si è ritenuto che la parte di ricambio usata sia caratterizzata da prestazioni equivalenti e sia ugualmente conforme. Se l'operatore economico si è avvalso di tale deroga, la dichiarazione di prestazione reca la dicitura "dichiarazione di prestazione per un prodotto rifabbricato".

**Emendamento 91**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

I paragrafi da 1 a 4 si applicano:

**Emendamento 92**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) ***ai prodotti*** che hanno raggiunto l'utilizzatore o che hanno lasciato la catena di distribuzione, ma che non sono mai stati

*Emendamento*

4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano anche ai prodotti rifabbricati se il processo di trasformazione non compromette la conformità al presente regolamento o la prestazione del prodotto in relazione alle caratteristiche pertinenti perché, in ragione della progettazione di tali prodotti, il processo di trasformazione non può incidere negativamente sulla prestazione e sulla conformità o perché si è ritenuto che la parte di ricambio usata sia caratterizzata da prestazioni equivalenti e sia ugualmente conforme. Se l'operatore economico si è avvalso di tale deroga, la dichiarazione di prestazione reca la dicitura "dichiarazione di prestazione per un prodotto rifabbricato".

*Emendamento*

I paragrafi da 1 a 4 si applicano ***ai prodotti***:

*Emendamento*

(a) che hanno raggiunto l'utilizzatore o che hanno lasciato la catena di distribuzione, ma che non sono mai stati

installati e per i quali il fabbricante iniziale non si assume più le responsabilità connesse ai prodotti nuovi ("prodotti eccedentari");

installati e per i quali il fabbricante iniziale non si assume più le responsabilità connesse ai prodotti nuovi ("prodotti eccedentari");

## Emendamento 93

### Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Se la dichiarazione è fornita per via elettronica, il fabbricante rilascia tale dichiarazione in un formato elettronico comunemente leggibile ma non modificabile. **In alternativa** il fabbricante può utilizzare un permalink, a condizione che **quest'ultimo** e il documento cui **consente** di accedere non siano modificabili. Nel quadro del presente regolamento si applica il regolamento delegato (UE) n. 157/2014<sup>46</sup> della Commissione.

---

<sup>46</sup> Regolamento delegato (UE) n. 157/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2013, relativo alle condizioni per rendere disponibile su un sito web una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione (GU L 52 del 21.2.2014, pag. 1).

## Emendamento 94

### Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

#### *Testo della Commissione*

(d) il codice di identificazione unico del prodotto-tipo, il permalink **alla** registrazione o **alle** registrazioni dei prodotti del fabbricante nelle banche dati dell'Unione e la posizione esatta in cui è

#### *Emendamento*

Se la dichiarazione è fornita per via elettronica, il fabbricante rilascia tale dichiarazione in un formato elettronico comunemente leggibile **meccanicamente** ma non modificabile. **Per garantire la disponibilità di informazioni nel tempo**, il fabbricante può utilizzare un permalink **o un codice QR**, a condizione che **il permalink o il codice QR** e il documento cui **consentono** di accedere non siano modificabili. Nel quadro del presente regolamento si applica il regolamento delegato (UE) n. 157/2014<sup>46</sup> della Commissione.

---

<sup>46</sup> Regolamento delegato (UE) n. 157/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2013, relativo alle condizioni per rendere disponibile su un sito web una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione (GU L 52 del 21.2.2014, pag. 1).

#### *Emendamento*

(d) il codice di identificazione unico del prodotto-tipo, il permalink **o il codice QR della** registrazione o **delle** registrazioni dei prodotti del fabbricante nelle banche dati dell'Unione **o sul sito web del fabbricante** e la posizione esatta in cui è

reperibile il prodotto;

reperibile il prodotto;

#### **Emendamento 95**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e**

###### *Testo della Commissione*

(e) il permalink **al** sito web di presentazione del prodotto del fabbricante, se esiste;

###### *Emendamento*

(e) il permalink **o il codice QR del** sito web di presentazione del prodotto del fabbricante, se esiste;

#### **Emendamento 96**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera g**

###### *Testo della Commissione*

(g) **il numero di identificazione dell'organismo notificato, se applicabile.**

###### *Emendamento*

**soppresso**

#### **Emendamento 97**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2**

###### *Testo della Commissione*

Gli elementi elencati alle lettere da d) a f) possono essere sostituiti da un permalink **alla** dichiarazione combinata di prestazione e di conformità (marcatura CE elettronica).

###### *Emendamento*

Gli elementi elencati alle lettere da d) a f) possono essere sostituiti da un permalink **o dal codice QR della** dichiarazione combinata di prestazione e di conformità (marcatura CE elettronica).

#### **Emendamento 98**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 17 – paragrafo 3**

###### *Testo della Commissione*

3. La marcatura CE è apposta sul prodotto prima dell'immissione sul mercato **o dell'installazione nell'opera di costruzione**. Può essere successivamente seguita da un pittogramma o da qualsiasi

###### *Emendamento*

3. La marcatura CE è apposta sul prodotto prima dell'immissione sul mercato. Può essere successivamente seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un

altro marchio che indichi un rischio o un uso particolare.

uso particolare.

**Emendamento 99**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 18 – comma 2**

*Testo della Commissione*

***Su un prodotto non può essere apposta altra marcatura oltre a quella stabilita dalla normativa dell'Unione a una distanza inferiore al doppio della lunghezza della marcatura CE, misurata da qualsiasi punto della marcatura CE e dell'altra marcatura stabilita dal diritto dell'Unione.***

*Emendamento*

***Le marcature diverse da quelle stabilite dalla normativa dell'Unione possono essere apposte su un prodotto a condizione che non compromettano la visibilità, la leggibilità e il significato della marcatura CE e delle altre marcature stabilite dal diritto dell'Unione.***

**Emendamento 100**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 18 – comma 3**

*Testo della Commissione*

Nella dichiarazione di prestazione o nella dichiarazione di conformità non può essere apposta altra marcatura oltre alla marcatura CE.

*Emendamento*

Nella dichiarazione di prestazione o nella dichiarazione di conformità non può essere apposta altra marcatura oltre alla marcatura CE ***e ai marchi di qualità ecologica di tipo I (ISO 14024).***

**Emendamento 101**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 19 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Qualora dichiarazioni divergenti di non conformità di un operatore economico o di un prodotto e richieste di misure correttive provengano da autorità di Stati membri diversi, l'operatore economico adotta misure differenziate, in funzione del luogo in cui i prodotti sono destinati a essere messi a disposizione sul mercato ***o installati direttamente.*** Qualora ciò non sia possibile o qualora una misura più severa imposta da uno Stato membro comprenda

*Emendamento*

2. Qualora dichiarazioni divergenti di non conformità di un operatore economico o di un prodotto e richieste di misure correttive provengano da autorità di Stati membri diversi, l'operatore economico adotta misure differenziate, in funzione del luogo in cui i prodotti sono destinati a essere messi a disposizione sul mercato. Qualora ciò non sia possibile o qualora una misura più severa imposta da uno Stato membro comprenda la misura meno severa

la misura meno severa imposta da un altro Stato membro, è adottata la misura più severa. Qualora tali norme non portino a un risultato chiaro, gli Stati membri interessati e la Commissione e, su loro richiesta, gli altri Stati membri cercano di trovare una soluzione comune e, se necessario, adottano un atto di esecuzione conformemente all'articolo 33.

imposta da un altro Stato membro, è adottata la misura più severa. Qualora tali norme non portino a un risultato chiaro, gli Stati membri interessati e la Commissione e, su loro richiesta, gli altri Stati membri cercano di trovare una soluzione comune e, se necessario, adottano un atto di esecuzione conformemente all'articolo 33.

## **Emendamento 102**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

*(c) che sono coinvolti nei servizi finanziari e di altro tipo connessi alla messa a disposizione o all'installazione diretta di prodotti.*

##### *Emendamento*

*soppresso*

## **Emendamento 103**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

Gli operatori economici mettono a disposizione tutti i dati richiesti nella banca dati o nel sistema istituito conformemente all'articolo 78 entro due mesi dalla data in cui tale banca dati o sistema sono dichiarati disponibili mediante una pubblicazione della Gazzetta ufficiale, e sostengono le spese di registrazione connesse. Gli operatori economici verificano almeno due volte l'anno la correttezza dei dati forniti.

##### *Emendamento*

Gli operatori economici mettono a disposizione tutti i dati richiesti nella banca dati o nel sistema istituito conformemente all'articolo 78 entro due mesi – **entro sei mesi per le PMI** – dalla data in cui tale banca dati o sistema sono dichiarati disponibili mediante una pubblicazione della Gazzetta ufficiale, e sostengono le spese di registrazione connesse. Gli operatori economici verificano almeno due volte l'anno la correttezza dei dati forniti.

## **Emendamento 104**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 21 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

2. Il fabbricante si astiene da qualsiasi dichiarazione relativa alle caratteristiche di un prodotto che non si basi:

**Emendamento 105**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Tale documentazione tecnica contiene il calcolo obbligatorio o facoltativo della sostenibilità ambientale, compresa quella climatica, valutata conformemente alle specifiche tecniche armonizzate adottate a norma del presente regolamento o agli atti della Commissione adottati a norma del presente regolamento.

**Emendamento 106**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 2**

*Testo della Commissione*

***Il fabbricante, secondo le modalità stabilite al primo comma, etichetta il prodotto con la dicitura "Esclusivamente per uso professionale" se tale prodotto non è destinato ai consumatori o ad altri utilizzatori non professionali. I prodotti non etichettati con la dicitura "Esclusivamente per uso professionale" sono considerati destinati anche agli utilizzatori non professionali e ai consumatori ai sensi del presente regolamento e del regolamento (UE) [...] [regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti].***

*Emendamento*

2. Il fabbricante si astiene da qualsiasi dichiarazione relativa alle caratteristiche **e alle prestazioni** di un prodotto che non si basi:

*Emendamento*

Tale documentazione tecnica contiene, **ove opportuno**, il calcolo obbligatorio o facoltativo della sostenibilità ambientale, compresa quella climatica, valutata conformemente alle specifiche tecniche armonizzate adottate a norma del presente regolamento o agli atti della Commissione adottati a norma del presente regolamento.

*Emendamento*

**soppresso**

**Emendamento 107**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 21 – paragrafo 6 – comma 1**

*Testo della Commissione*

All'atto di mettere un prodotto a disposizione sul mercato di un determinato Stato membro, il fabbricante provvede affinché il prodotto sia accompagnato dalle informazioni di cui alle specifiche tecniche armonizzate e all'allegato I, parte D, redatte in una lingua **stabilita** dallo Stato membro interessato o, qualora tale lingua non sia stabilita, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori.

*Emendamento*

All'atto di mettere un prodotto a disposizione sul mercato di un determinato Stato membro, il fabbricante provvede affinché il prodotto sia accompagnato dalle informazioni di cui alle specifiche tecniche armonizzate e all'allegato I, parte D, redatte in una lingua **o lingue stabilite** dallo Stato membro interessato o, qualora tale lingua non sia stabilita, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori.

**Emendamento 108**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 21 – paragrafo 6 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Mediante atti di esecuzione la Commissione **può stabilire** il formato e le modalità di trasmissione delle informazioni che il fabbricante deve fornire conformemente al primo comma.

*Emendamento*

Mediante atti di esecuzione la Commissione **stabilisce** il formato **elettronico** e le modalità di trasmissione delle informazioni che il fabbricante deve fornire conformemente al primo comma.

**Emendamento 109**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 21 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

7. Il fabbricante **carica** i dati della dichiarazione di prestazione e della dichiarazione di conformità nonché le informazioni di cui al paragrafo 6 e la documentazione tecnica **nella banca dati o nel sistema** dell'UE per i prodotti istituito conformemente all'articolo 78.

*Emendamento*

7. Il fabbricante **condivide le informazioni e** i dati della dichiarazione di prestazione e della dichiarazione di conformità nonché le informazioni di cui al paragrafo 6 e la documentazione tecnica **in un formato interoperabile con il passaporto digitale** dell'UE per i prodotti **da costruzione** istituito conformemente

all'articolo 78.

**Emendamento 110**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 21 – paragrafo 9**

*Testo della Commissione*

9. Se il prodotto presenta un rischio o può presentare un rischio, il fabbricante ne informa entro due giorni lavorativi il mandatario, gli importatori, i distributori, i fornitori di servizi di logistica e i mercati online coinvolti nella distribuzione, nonché le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui il fabbricante o, a sua conoscenza, altri operatori economici hanno messo a disposizione il prodotto. A tal fine il fabbricante fornisce tutti i dettagli utili e, in particolare, specifica il tipo di non conformità, la frequenza di incidenti o inconvenienti e le misure correttive adottate o raccomandate. In caso di rischi causati da prodotti che hanno già raggiunto l'utilizzatore finale o il consumatore, il fabbricante avverte anche i mezzi di comunicazione e li informa in merito alle misure adeguate per eliminare o, qualora ciò non fosse possibile, ridurre i rischi. In caso di "rischio grave" ai sensi dell'articolo 3, punto 71, il fabbricante ritira e richiama il prodotto a proprie spese.

**Emendamento 111**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 24 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. L'importatore verifica che l'uso previsto del prodotto sia stato stabilito in modo preciso e corretto dal fabbricante e provvede affinché il prodotto sia accompagnato da un'indicazione chiara delle informazioni di cui alle specifiche

*Emendamento*

9. Se il prodotto presenta un rischio o può presentare un rischio, il fabbricante ne informa entro due giorni lavorativi il mandatario, gli importatori, i distributori, i fornitori di servizi di logistica e i mercati online coinvolti nella distribuzione, nonché le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui il fabbricante o, a sua conoscenza, altri operatori economici hanno messo a disposizione il prodotto. A tal fine il fabbricante fornisce tutti i dettagli utili e, in particolare, specifica il tipo di non conformità, la frequenza di incidenti o inconvenienti e le misure correttive adottate o raccomandate. In caso di rischi causati da prodotti che hanno già raggiunto l'utilizzatore finale o il consumatore, il fabbricante avverte anche i mezzi di comunicazione e li informa in merito alle misure adeguate per eliminare o, qualora ciò non fosse possibile, ridurre i rischi. In caso di "rischio grave" ai sensi dell'articolo 3, punto 71, il fabbricante ritira e richiama il prodotto a proprie spese **entro un mese**.

*Emendamento*

2. L'importatore verifica che l'uso previsto del prodotto sia stato stabilito in modo preciso e corretto dal fabbricante e provvede affinché il prodotto sia accompagnato da un'indicazione chiara delle informazioni di cui alle specifiche

tecniche armonizzate e all'allegato I, parte D, redatte in una lingua *stabilita* dallo Stato membro interessato che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori. Prima che i clienti siano vincolati da un contratto di vendita, anche in caso di vendita a distanza, l'importatore espone in modo visibile ai clienti le informazioni da riportare sull'etichetta a norma del presente regolamento o delle specifiche tecniche armonizzate.

**Emendamento 112**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 24 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. L'importatore che ritenga o abbia ragione di credere che il prodotto non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento, non immette il prodotto sul mercato finché non sia conforme alla dichiarazione di prestazione che lo accompagna e agli altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento o finché la dichiarazione di prestazione non sia stata corretta. Inoltre, se un prodotto presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e l'autorità nazionale competente geograficamente responsabile.

**Emendamento 113**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 25 – paragrafo 3**

tecniche armonizzate e all'allegato I, parte D, redatte in una lingua *o nelle lingue stabilite* dallo Stato membro interessato che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori. Prima che i clienti siano vincolati da un contratto di vendita, anche in caso di vendita a distanza, l'importatore espone in modo visibile ai clienti le informazioni da riportare sull'etichetta a norma del presente regolamento o delle specifiche tecniche armonizzate.

*Emendamento*

5. L'importatore che ritenga o abbia ragione di credere che il prodotto non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento, non immette il prodotto sul mercato finché non sia conforme alla dichiarazione di prestazione che lo accompagna e agli altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento o finché la dichiarazione di prestazione non sia stata corretta. ***Nel caso in cui il prodotto sia già immesso sul mercato ma non sia conforme ai requisiti del presente regolamento o agli atti adottati a norma del presente regolamento, l'importatore adotta immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se opportuno, per ritirarlo o richiamarlo.*** Inoltre, se un prodotto presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e l'autorità nazionale competente geograficamente responsabile.

*Testo della Commissione*

**3. Il distributore garantisce che nessun prodotto etichettato con la dicitura "Esclusivamente per uso professionale" sia venduto a consumatori o ad altri utilizzatori non professionali. Nei propri locali, online e nel materiale promozionale cartaceo il distributore presenta tali prodotti come prodotti destinati esclusivamente ad uso professionale.**

*Emendamento*

**soppresso**

**Emendamento 114**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) forniscono ai fabbricanti, agli organismi notificati e alle autorità tutte le informazioni disponibili sulla sostenibilità ambientale dei componenti o dei servizi da essi forniti;

*Emendamento*

(a) **su richiesta**, forniscono ai fabbricanti, agli organismi notificati e alle autorità tutte le informazioni disponibili sulla sostenibilità ambientale dei componenti o dei servizi da essi forniti;

**Emendamento 115**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 30 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Qualora sia stato informato conformemente all'articolo 21, paragrafo 8, ultima frase, il fornitore o il prestatore di servizi trasmette tali informazioni agli altri clienti che hanno ricevuto, nel corso degli ultimi 5 anni, componenti o servizi identici per quanto concerne la questione in esame. In caso di rischio grave quale definito all'articolo 3, punto 71, o di rischio che rientra nell'ultima frase dell'articolo 21, paragrafo 9, il fornitore o il prestatore di servizi informa altresì le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui i prodotti con tale componente o servizio di fabbricazione sono stati messi a disposizione sul mercato **o installati**

*Emendamento*

2. Qualora sia stato informato conformemente all'articolo 21, paragrafo 8, ultima frase, il fornitore o il prestatore di servizi trasmette tali informazioni agli altri clienti che hanno ricevuto, nel corso degli ultimi 5 anni, componenti o servizi identici per quanto concerne la questione in esame. In caso di rischio grave quale definito all'articolo 3, punto 71, o di rischio che rientra nell'ultima frase dell'articolo 21, paragrafo 9, il fornitore o il prestatore di servizi informa altresì le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui i prodotti con tale componente o servizio di fabbricazione sono stati messi a disposizione sul mercato; qualora non sia

**direttamente**; qualora non sia in grado di individuare tali Stati membri, ne informa tutte le autorità nazionali competenti.

in grado di individuare tali Stati membri, ne informa tutte le autorità nazionali competenti. .

## **Emendamento 116**

### **Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, criteri sul modo in cui le norme elaborate dall'organizzazione europea di normazione dovrebbero essere strutturate in termini di contenuto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 88, paragrafo 2.***

## **Emendamento 117**

### **Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 ter. Su richiesta di un'organizzazione europea di normazione, la Commissione può fornire un sostegno amministrativo per istituire una divisione giuridica interna, in seno all'organizzazione europea di normazione, incaricata della correzione giuridica delle bozze di norme e di garantire la coerenza e l'impeccabilità delle norme sotto il profilo giuridico.***

## **Emendamento 118**

### **Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

**4 bis.** *Conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione partecipa, ove possibile, alle indagini informali e formali delle organizzazioni europee di normazione che sviluppano i prodotti della normazione europea richiesti, in particolare su questioni riguardanti la conformità dei prodotti della normazione al presente regolamento e ad altre disposizioni del diritto dell'Unione. Se la Commissione ritiene che una norma sia insoddisfacente e, di conseguenza, decide di non pubblicare un riferimento a tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, essa presenta per iscritto all'organizzazione europea di normazione i motivi e indica quali correzioni sono necessarie entro un anno dalla trasmissione del progetto di norma. La Commissione pubblica o pubblica con limitazioni, entro 90 giorni dopo una valutazione positiva da parte sua, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'elenco dei riferimenti delle norme volontarie accettate relative ai prodotti da costruzione conformi che sono stati messi a disposizione a un prezzo accessibile.*

## Emendamento 119

### Proposta di regolamento

#### Articolo 35 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

*Testo della Commissione*

(b) una specifica tecnica armonizzata la cui adozione è prevista **nei 2 anni successivi** a decorrere dalla data della verifica con la Commissione;

*Emendamento*

(b) una specifica tecnica armonizzata la cui adozione è prevista **nell'anno successivo** a decorrere dalla data della verifica con la Commissione;

## Emendamento 120

### Proposta di regolamento

## Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera c

### *Testo della Commissione*

(c) se il prodotto non è coperto da alcuna specifica tecnica armonizzata o da alcun documento per la valutazione europea e se **nei due anni successivi** non è prevista l'adozione di una tale specifica tecnica armonizzata, o se non è già stata avviata la procedura di elaborazione di un documento per la valutazione europea a norma dell'allegato III, il TAB applica le procedure di cui all'allegato III o quelle stabilite conformemente all'articolo 35, paragrafo 4.

### *Emendamento*

(c) se il prodotto non è coperto da alcuna specifica tecnica armonizzata o da alcun documento per la valutazione europea e se **nell'anno successivo** non è prevista l'adozione di una tale specifica tecnica armonizzata, o se non è già stata avviata la procedura di elaborazione di un documento per la valutazione europea a norma dell'allegato III, il TAB applica le procedure di cui all'allegato III o quelle stabilite conformemente all'articolo 35, paragrafo 4.

## Emendamento 121

### Proposta di regolamento Articolo 60 – paragrafo 7

#### *Testo della Commissione*

7. Gli organismi notificati garantiscono la rotazione tra il personale che svolge compiti di valutazione diversi.

#### *Emendamento*

7. Gli organismi notificati garantiscono, **laddove possibile e proporzionato**, la rotazione tra il personale che svolge compiti di valutazione diversi.

## Emendamento 122

### Proposta di regolamento Articolo 65 – titolo

#### *Testo della Commissione*

65 Uso delle procedure semplificate da parte di microimprese

#### *Emendamento*

65 Uso delle procedure semplificate da parte di **PMI e** microimprese

## Emendamento 123

### Proposta di regolamento Articolo 65 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Le microimprese che fabbricano

#### *Emendamento*

1. **Le PMI e** le microimprese che

prodotti coperti da una specifica tecnica armonizzata possono trattare i prodotti cui si applica il sistema 3 conformemente alle disposizioni relative al sistema 4. Quando usa tale procedura semplificata, il fabbricante dimostra la conformità del prodotto ai requisiti applicabili mediante una documentazione tecnica specifica.

fabbricano prodotti coperti da una specifica tecnica armonizzata possono trattare i prodotti cui si applica il sistema 3 conformemente alle disposizioni relative al sistema 4. Quando usa tale procedura semplificata, il fabbricante dimostra la conformità del prodotto ai requisiti applicabili mediante una documentazione tecnica specifica.

## Emendamento 124

### Proposta di regolamento Articolo 65 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. *Il rispetto dei requisiti di cui al presente articolo è valutato e confermato da un TAB o da un organismo notificato.*

*Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 125

### Proposta di regolamento Articolo 78 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante atti delegati conformemente all'articolo 87, istituendo **una banca dati** o un sistema dell'Unione per i prodotti da costruzione che si basi, per **quanto possibile, sul** passaporto digitale del prodotto istituito dal regolamento (UE) ... [regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili].

*Emendamento*

1. **Entro il 31 dicembre 2026**, alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante atti delegati conformemente all'articolo 87, istituendo **e mantenendo un passaporto** o un sistema dell'Unione **centralizzato, gratuito e digitale** per i prodotti da costruzione, che si basi **su un'interfaccia armonizzata per il registro sviluppata e mantenuta dalla Commissione e che garantisca l'interoperabilità con il** passaporto digitale del prodotto istituito dal regolamento (UE) ... [regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili]. **Il passaporto è costituito da una parte accessibile al pubblico, una parte relativa alla conformità e un portale online che dà accesso a queste due parti.**

*Il passaporto non sostituisce né modifica le responsabilità delle autorità di vigilanza del mercato. Al fine di proteggere i segreti commerciali, la Commissione si limita a fornire link nella misura del possibile alla documentazione e alle informazioni, che rimangono conservate sui server degli operatori economici interessati.*

**Emendamento 126**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 78 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis. Il passaporto risponde alle seguenti finalità:*

*(a) sostenere le autorità di vigilanza del mercato nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dal presente regolamento, compresa l'applicazione dello stesso;*

*(b) fornire agli utilizzatori e alle autorità tutte le informazioni necessarie sui prodotti da costruzione immessi sul mercato;*

*(c) conservare tutta la documentazione e le informazioni richieste agli operatori economici a norma del capo III.*

**Emendamento 127**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 78 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 ter. La parte del passaporto accessibile al pubblico contiene almeno, per tutti i prodotti da costruzione contemplati dal presente regolamento:*

*(a) informazioni sul prodotto conformi ai requisiti in materia di informazioni relative ai prodotti di cui all'allegato I,*

*parte D; e*

*(b) le dichiarazioni di prestazione e di conformità dei prodotti da costruzione.*

**Emendamento 128**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 78 – paragrafo 1 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 quater. La parte del passaporto relativa alla conformità è accessibile solo alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione e contiene tutta la documentazione e le informazioni richieste agli operatori economici a norma del capo III non contenute nella parte del passaporto accessibile al pubblico.*

**Emendamento 129**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 78 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 quinquies. Il passaporto è istituito in conformità di tutti i criteri seguenti:*

*(a) ridurre al minimo l'onere amministrativo per gli operatori economici che forniscono informazioni e documentazione e per gli altri utilizzatori del passaporto;*

*(b) assicurare la facilità d'uso e l'efficienza in termini di costi;*

*(c) evitare automaticamente le registrazioni in soprannumero.*

**Emendamento 130**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 78 – paragrafo 1 sexies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 sexies. La parte del passaporto relativa alla conformità è istituita in conformità di tutti i seguenti criteri:*

*(a) garantire la riservatezza delle informazioni commerciali e di altri aspetti legati alla concorrenza;*

*(b) assicurare la protezione dall'uso involontario e la tutela delle informazioni riservate mediante disposizioni rigorose in materia di sicurezza;*

*(c) garantire il principio "una tantum";*

*(d) fondare i diritti di accesso sul principio della necessità di conoscere;*

*(e) trattare i dati personali in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 e del regolamento (UE) 2016/679, a seconda dei casi;*

*(f) limitare l'accesso ai dati, in modo da evitare la riproduzione di insiemi di dati più ampi;*

*(g) assicurare la tracciabilità dell'accesso ai dati da parte del fornitore per quanto riguarda la sua documentazione tecnica.*

**Emendamento 131**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 78 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Gli operatori economici possono accedere a tutte le informazioni contenute in tale **banca dati** o sistema che li riguardano specificamente. Possono altresì chiedere che le informazioni inesatte siano rettificate.

*Emendamento*

2. Gli operatori economici possono accedere a tutte le informazioni contenute in tale **passaporto** o sistema che li riguardano specificamente. Possono altresì chiedere che le informazioni inesatte siano rettificate. ***A fini di vigilanza del mercato si tiene un registro delle versioni modificate, conservando traccia delle date delle eventuali modifiche.***

**Emendamento 132**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 78 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, dare accesso a tale **banca dati o sistema a determinate autorità** di paesi terzi che applicano volontariamente il presente regolamento o che dispongono di sistemi di regolamentazione per i prodotti da costruzione analoghi al presente regolamento, a condizione che tali paesi:

*Emendamento*

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, dare accesso a tale **passaporto ad autorità pubbliche** di paesi terzi che applicano volontariamente il presente regolamento o che dispongono di sistemi di regolamentazione per i prodotti da costruzione analoghi al presente regolamento, a condizione che tali paesi:

**Emendamento 133**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 78 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) garantiscano la riservatezza;

*Emendamento*

(a) garantiscano la riservatezza **e altri aspetti legati alla concorrenza**;

**Emendamento 134**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 79 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

I punti di contatto per i prodotti da costruzione forniscono, su richiesta di un operatore economico o di un'autorità di vigilanza del mercato di un altro Stato membro, tutte le informazioni utili relative al prodotto, quali:

*Emendamento*

I punti di contatto per i prodotti da costruzione forniscono, su richiesta di un operatore economico o di un'autorità di vigilanza del mercato di un altro Stato membro **e in una lingua facilmente comprensibile dalla maggior parte dei consumatori**, tutte le informazioni utili relative al prodotto, quali:

**Emendamento 135**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 80 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Gli eventi di formazione sono aperti alla partecipazione del personale delle autorità

*Emendamento*

Gli eventi di formazione sono aperti alla partecipazione del personale delle autorità

designate a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020, degli uffici unici di collegamento designati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020 e, se opportuno, di altre autorità degli Stati membri coinvolte nell'attuazione o nell'applicazione del presente regolamento. La Commissione può, mediante decisione di esecuzione, dare accesso a paesi terzi che applicano volontariamente il presente regolamento o che dispongono di sistemi di regolamentazione per i prodotti da costruzione analoghi al presente regolamento.

designate a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020, degli uffici unici di collegamento designati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020 e, se opportuno, di altre autorità degli Stati membri **o delle PMI** coinvolte nell'attuazione o nell'applicazione del presente regolamento. La Commissione può, mediante decisione di esecuzione, dare accesso a paesi terzi che applicano volontariamente il presente regolamento o che dispongono di sistemi di regolamentazione per i prodotti da costruzione analoghi al presente regolamento.

## **Emendamento 136**

### **Proposta di regolamento Articolo 82 – paragrafo 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**7 bis. Considerando che il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere proposto prevede di includere i prodotti associati al settore dell'edilizia, è necessario acquisire dati sull'impronta di carbonio dei prodotti importati da paesi terzi.**

## **Emendamento 137**

### **Proposta di regolamento Articolo 83 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Se gli Stati membri prevedono incentivi per una categoria di prodotti oggetto di un atto delegato che stabilisce classi di prestazione conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), o **una "etichettatura a semaforo"** conformemente all'articolo 22, paragrafo 5,

Se gli Stati membri prevedono incentivi per una categoria di prodotti oggetto di un atto delegato che stabilisce classi di prestazione conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), o **un "sistema di punteggio"** conformemente all'articolo 22, paragrafo 5, tali incentivi mirano alle due

tali incentivi mirano alle due classi/ai due codici cromatici più *popolati* o alle classi superiori/ai codici cromatici migliori.

classi più *popolate* o con i due punteggi più elevati.

**Emendamento 138**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 85 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può, mediante atti *di esecuzione*, stabilire se un determinato elemento o una determinata categoria di elementi rientri o meno nella definizione di "prodotto da costruzione" o costituisca un elemento di cui all'articolo 2, paragrafo 1. ***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del presente regolamento.***

*Emendamento*

Su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può, mediante atti *delegati conformemente all'articolo 87*, stabilire se un determinato elemento o una determinata categoria di elementi rientri o meno nella definizione di "prodotto da costruzione" o costituisca un elemento di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

**Emendamento 139**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 89 – paragrafo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Tutta la documentazione richiesta a norma dell'articolo 19, paragrafo 7, dell'articolo 21, paragrafo 3, degli articoli da 64 a 66 e dell'allegato V può essere fornita in formato cartaceo o in un formato elettronico di uso comune e in modo da consentire lo scaricamento tramite collegamenti non modificabili (permalink).

*Emendamento*

Tutta la documentazione richiesta a norma dell'articolo 19, paragrafo 7, dell'articolo 21, paragrafo 3, degli articoli da 64 a 66 e dell'allegato V può essere fornita in formato cartaceo o in un formato elettronico di uso comune e in modo da consentire lo scaricamento tramite collegamenti non modificabili (permalink **o codici QR**).

**Emendamento 140**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 89 – paragrafo 2 – comma 2**

### *Testo della Commissione*

Tutti gli obblighi di informazione stabiliti dall'articolo 7, paragrafi 3, 4 e 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 3, 5 e 6, dall'articolo 20, paragrafi 2 e 3, dall'articolo 21, paragrafi da 6 a 9, dall'articolo 22, paragrafo 2, lettere f) e i), dall'articolo 23, paragrafo 5, dall'articolo 24, paragrafo 6, dall'articolo 25, paragrafo 2, dall'articolo 26, paragrafo 4, dall'articolo 27, paragrafo 2, dagli articoli da 28 a 39, dall'articolo 41, paragrafo 3, dall'articolo 44, paragrafi 3, 4, 6 e 7, dall'articolo 45, paragrafo 3, dall'articolo 46, paragrafo 2, dall'articolo 47, dall'articolo 49, paragrafo 5, dall'articolo 50, paragrafo 11, dall'articolo 53, paragrafo 1, dall'articolo 58, paragrafo 1, dall'articolo 59, paragrafo 2, dall'articolo 61, dall'articolo 70, paragrafi 1, 2, 4 e 6, dall'articolo 71, paragrafo 2, dall'articolo 72, paragrafi 1, 3 e 5, dall'articolo 76, dall'articolo 77, dall'articolo 78, paragrafo 3, dall'articolo 79, paragrafi 2 e 3, dall'articolo 80, paragrafo 2, dall'articolo 82, paragrafi da 1 a 3, 6 e 7 e dall'articolo 91 possono essere soddisfatti per via elettronica. ***Tuttavia le informazioni da fornire conformemente all'allegato I, parte D, e le specifiche tecniche armonizzate che le dettagliano sono fornite in formato cartaceo per i prodotti non etichettati "Non destinato ai consumatori" o "Esclusivamente per uso professionale". Inoltre i consumatori possono richiedere che qualsiasi altra informazione sia fornita in formato cartaceo.***

### **Emendamento 141**

#### **Proposta di regolamento Articolo 91 – comma 1**

### *Testo della Commissione*

Non prima di ***otto*** anni dalla data di applicazione del presente regolamento, la

### *Emendamento*

Tutti gli obblighi di informazione stabiliti dall'articolo 7, paragrafi 3, 4 e 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 3, 5 e 6, dall'articolo 20, paragrafi 2 e 3, dall'articolo 21, paragrafi da 6 a 9, dall'articolo 22, paragrafo 2, lettere f) e i), dall'articolo 23, paragrafo 5, dall'articolo 24, paragrafo 6, dall'articolo 25, paragrafo 2, dall'articolo 26, paragrafo 4, dall'articolo 27, paragrafo 2, dagli articoli da 28 a 39, dall'articolo 41, paragrafo 3, dall'articolo 44, paragrafi 3, 4, 6 e 7, dall'articolo 45, paragrafo 3, dall'articolo 46, paragrafo 2, dall'articolo 47, dall'articolo 49, paragrafo 5, dall'articolo 50, paragrafo 11, dall'articolo 53, paragrafo 1, dall'articolo 58, paragrafo 1, dall'articolo 59, paragrafo 2, dall'articolo 61, dall'articolo 70, paragrafi 1, 2, 4 e 6, dall'articolo 71, paragrafo 2, dall'articolo 72, paragrafi 1, 3 e 5, dall'articolo 76, dall'articolo 77, dall'articolo 78, paragrafo 3, dall'articolo 79, paragrafi 2 e 3, dall'articolo 80, paragrafo 2, dall'articolo 82, paragrafi da 1 a 3, 6 e 7 e dall'articolo 91 possono essere soddisfatti per via elettronica.

### *Emendamento*

Non prima di ***quattro*** anni dalla data di applicazione del presente regolamento, la

Commissione effettua una valutazione del regolamento stesso e del suo contributo al funzionamento del mercato interno nonché al miglioramento della sostenibilità ambientale dei prodotti, delle opere di costruzione e dell'ambiente edificato. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione in merito alle risultanze principali. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione di tale relazione.

Commissione effettua una valutazione del regolamento stesso e del suo contributo al funzionamento del mercato interno nonché al miglioramento della sostenibilità ambientale dei prodotti, delle opere di costruzione e dell'ambiente edificato. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione in merito alle risultanze principali. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione di tale relazione.

## **Emendamento 142**

### **Proposta di regolamento Articolo 94 – comma 2**

#### *Testo della Commissione*

Esso si applica a decorrere da [un mese dall'entrata in vigore].

#### *Emendamento*

Esso si applica a decorrere da [un mese dall'entrata in vigore]. ***È concesso un adeguato periodo di transizione.***

## **Emendamento 143**

### **Proposta di regolamento Allegato I – Parte A – punto 1 – punto 1.1 – comma 1**

#### *Testo della Commissione*

Le opere di costruzione e qualsiasi loro parte devono essere concepite, realizzate, utilizzate, sottoposte a manutenzione e demolite in modo tale che tutti i carichi pertinenti e le loro combinazioni siano sostenuti e trasmessi al suolo in condizioni di sicurezza e senza causare deflessioni o deformazioni di parti delle opere di costruzione, né movimenti del suolo tali da compromettere la durabilità, la resistenza strutturale, la funzionalità e la solidità delle opere di costruzione.

#### *Emendamento*

Le opere di costruzione e qualsiasi loro parte devono essere concepite, realizzate, utilizzate, sottoposte a manutenzione e demolite in modo tale che, ***durante l'intero ciclo di vita***, tutti i carichi pertinenti e le loro combinazioni siano sostenuti e trasmessi al suolo in condizioni di sicurezza e senza causare deflessioni o deformazioni di parti delle opere di costruzione, né movimenti del suolo tali da compromettere la durabilità, la resistenza strutturale, la funzionalità e la solidità delle opere di costruzione.

#### **Emendamento 144**

##### **Proposta di regolamento**

**Allegato I – Parte A – punto 1 – punto 1.2 – comma 2 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(e bis) rilascio di microplastiche;***

#### **Emendamento 145**

##### **Proposta di regolamento**

**Allegato I – Parte A – punto 1 – punto 1.5 – comma 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(b) si consenta agli occupanti e alle persone nelle vicinanze di dormire, riposare e svolgere le loro normali attività in condizioni soddisfacenti.

(b) si consenta agli occupanti e alle persone nelle vicinanze di dormire, riposare e svolgere le loro normali attività in condizioni soddisfacenti, ***in particolare all'interno di edifici e alloggi.***

#### **Emendamento 146**

##### **Proposta di regolamento**

**Allegato I – Parte A – punto 1 – punto 1.5 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Le opere di costruzione e qualsiasi loro parte devono essere concepite, realizzate, utilizzate e sottoposte a manutenzione in modo tale da fornire un assorbimento e una riflessione sufficienti del suono, laddove tali proprietà acustiche siano necessarie.

Le opere di costruzione e qualsiasi loro parte devono essere concepite, realizzate, utilizzate e sottoposte a manutenzione in modo tale da fornire un assorbimento e una riflessione sufficienti del suono, laddove tali proprietà acustiche siano necessarie, ***conformemente alla direttiva 2002/49/CE e alla legislazione nazionale applicabile.***

#### **Emendamento 147**

##### **Proposta di regolamento**

**Allegato I – Parte B – punto 2 – lettera f bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(f bis) una forma specifica di rimozione o demolizione;***

#### **Emendamento 148**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato II – punto 11 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) i dati sulla sostenibilità ambientale calcolati a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, in particolare se rientrano nelle caratteristiche essenziali di cui all'allegato I, parte A, punto 2, nel caso in cui le rispettive norme relative alla categoria di prodotti siano divenute applicabili al momento dell'immissione sul mercato **o dell'installazione diretta.**

*Emendamento*

(c) i dati sulla sostenibilità ambientale calcolati a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, in particolare se rientrano nelle caratteristiche essenziali di cui all'allegato I, parte A, punto 2, nel caso in cui le rispettive norme relative alla categoria di prodotti siano divenute applicabili al momento dell'immissione sul mercato.

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Fissazione di condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, modifica del regolamento (UE) 2019/1020 e abrogazione del regolamento (UE) 305/2011
<b>Riferimenti</b>	COM(2022)0144 – C9-0129/2022 – 2022/0094(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	IMCO 18.5.2022
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	ITRE 18.5.2022
<b>Relatore(trice) per parere</b> Nomina	Pascal Arimont 5.5.2022
<b>Esame in commissione</b>	5.12.2022
<b>Approvazione</b>	25.4.2023
<b>Esito della votazione finale</b>	+ :                    43 - :                    0 0 :                    19
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Nicola Beer, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Beatrice Covassi, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Marie Dauchy, Pilar del Castillo Vera, Martina Dlabajová, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Jens Geier, Nicolás González Casares, Christophe Grudler, Henrike Hahn, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Seán Kelly, Łukasz Kohut, Andrius Kubilius, Marisa Matias, Georg Mayer, Marina Measure, Iskra Mihaylova, Dan Nica, Angelika Niebler, Niklas Nienaaß, Ville Niinistö, Johan Nissinen, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Robert Roos, Sara Skytvedal, Maria Spyraiki, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Franc Bogovič, Ivan David, Klemen Grošelj, Ladislav Ilčić, Adam Jarubas, Elena Lizzi, Angelika Winzig
<b>Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale</b>	Zdzisław Krasnodębski

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

43	+
ECR	Ladislav Ilčić, Zdzisław Krasnodębski, Grzegorz Tobiszowski
PPE	Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Franc Bogovič, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Adam Jarubas, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Angelika Niebler, Markus Pieper, Sara Skytvedal, Maria Spyraiki, Riho Terras, Pernille Weiss, Angelika Winzig
Renew	Nicola Beer, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Valter Flego, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen
S&D	Beatrice Covassi, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Łukasz Kohut, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

0	-

19	0
ECR	Johan Nissinen, Robert Roos
ID	Paolo Borchia, Markus Buchheit, Marie Dauchy, Ivan David, Elena Lizzi, Georg Mayer
NI	Clara Ponsatí Obiols
The Left	Marc Botenga, Marisa Matias, Marina Mesure
Verts/ALE	Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Niklas Nienaf, Ville Niinistö, Mikuláš Peksa, Manuela Ripa

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti